

# INtegrating EUropean VALues moduLes in studies (IN EU VALUES)

Project 101085537

## EU VALUES ANTI DISCRIMINAZIONE OEPAC

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Numero del progetto</b>   | 101085537                                      |
| <b>Nome del progetto</b>     | INtegrating EUropean VALues moduLes in studies |
| <b>Acronimo del progetto</b> | IN EU VALUES                                   |
| <b>Durata del progetto</b>   | 36 mesi                                        |

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Compito relativo al documento</b>                     | T1.4: EU modules development        |
| <b>Nome e tipo di deliverable (rapporto, manuale...)</b> | D1.3: EU modules [Document, report] |
| <b>Numero e nome del pacchetto di lavoro</b>             | WP1: IN EU VALUES                   |
| <b>Responsabile/i</b>                                    | Valeria Olivieri, Matteo Caprera    |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Versione</b>                  | 2.0              |
| <b>Lingua</b>                    | Italiano         |
| <b>Data di consegna prevista</b> | 28 Febbraio 2023 |
| <b>Data di presentazione</b>     | 15 Febbraio 2023 |
| <b>Autore/i</b>                  | Cuturi Giovanna  |

"Finanziato dall'Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura dell'Unione europea (EACEA). Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenute responsabili".

## Sommario

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Abbreviazioni</b> .....                                                                                                        | 4  |
| <b>Obiettivi di apprendimento</b> .....                                                                                           | 5  |
| <b>Metodologia didattica</b> .....                                                                                                | 5  |
| <b>PRIMA LEZIONE – 4 ORE</b> .....                                                                                                | 5  |
| <b>1. NOZIONI E PRINCIPI EUROPEI PRELIMINARI:</b> .....                                                                           | 5  |
| 1.1 <i>Il principio di uguaglianza e non discriminazione nel sistema costituzionale</i> .....                                     | 5  |
| 1.2 <i>Discriminazione diretta e discriminazione indiretta</i> .....                                                              | 10 |
| 1.3 <i>Il principio di uguaglianza e non discriminazione nel sistema sovranazionale ed europeo</i> .....                          | 12 |
| <b>2. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI SOGGETTI DISCRIMINATI IN EUROPA:</b> .....                                                        | 13 |
| 2.1 <i>La giurisprudenza delle Corti nella tutela dei soggetti discriminati</i> .....                                             | 13 |
| 2.2 <i>casi pratici</i> .....                                                                                                     | 15 |
| 2.3 <i>La procedura europea antidiscriminatoria e le azioni procedurali per la tutela dei soggetti discriminati</i> .....         | 15 |
| <b>SECONDA LEZIONE – 4 ORE</b> .....                                                                                              | 16 |
| <b>3. I FATTORI DI DISCRIMINAZIONE IN EUROPA</b> .....                                                                            | 16 |
| 3.1 <i>Il divieto di discriminazione di genere: dall'Assemblea Costituente all'affermazione dei principi costituzionali</i> ..... | 16 |
| 3.2 <i>Discriminazione di genere in politica e sul posto di lavoro</i> .....                                                      | 18 |
| 3.3 <i>Discriminazione delle persone con disabilità</i> .....                                                                     | 26 |
| 3.4 <i>Discriminazione religiosa</i> .....                                                                                        | 28 |
| 3.5 <i>Discriminazione basata sull'orientamento sessuale</i> .....                                                                | 29 |
| <b>TERZA LEZIONE – 4 ORE</b> .....                                                                                                | 30 |
| 3.6 <i>Discriminazione razziale nella normativa europea</i> .....                                                                 | 30 |
| 3.7 <i>Discriminazione basata sulla nazionalità e sul permesso di soggiorno</i> .....                                             | 32 |
| 3.8 <i>Discriminazione multipla</i> .....                                                                                         | 34 |
| 3.9 <i>La violenza di genere come fenomeno di discriminazione nei confronti delle donne</i> .....                                 | 35 |
| <b>QUARTA LEZIONE – 2 ORE</b> .....                                                                                               | 41 |
| <b>4. LE "NUOVE" FORME DI DISCRIMINAZIONE:</b> .....                                                                              | 41 |
| 4.1 <i>Il linguaggio dell'odio e del cyberbullismo</i> .....                                                                      | 41 |
| 4.2 <i>Immagini discriminatorie come veicolo di discriminazione</i> .....                                                         | 46 |
| <b>QUINTA LEZIONE – 3 ORE</b> .....                                                                                               | 46 |
| <b>5. PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE: IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE ONG E DELLE ISTITUZIONI</b> .....    | 46 |
| 5.1 <i>Il ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nella lotta alla discriminazione</i> .....                                  | 46 |
| 5.2 <i>Il ruolo delle ONG e delle organizzazioni internazionali</i> .....                                                         | 52 |
| <b>Conclusioni</b> .....                                                                                                          | 57 |
| <b>Riferimenti</b> .....                                                                                                          | 57 |

## Abbreviazioni

**art.** = Articolo

**c.**= comma

**Cost.** = Costituzione

**Cass.Pen.**= Cassazione penale

**c.p.** = codice penale

**c.p.p.** = codice di procedura penale c.p.p.

**D.L.**= Decreto-legge

**D.lgs.** = Decreto legislativo

**D.P.R.** = Decreto del Presidente della Repubblica

**D.P.C.M.** = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

**L.**= Legge

**TCE** = Testo unico istitutivo della Comunità europea - Trattato Ce

**TFUE** = Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

**UE** = Unione Europea

## Obiettivi di apprendimento

- Apprendimento dei concetti quali disuguaglianza, i meccanismi della disuguaglianza, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, discriminazione, emarginazione, esclusione
- Apprendimento del diritto e delle dimensioni del diritto antidiscriminatorio nella sua importante funzione sociale.

Il presente lavoro integra il percorso di formazione **OEPAC, Operatore educativo per l'Autonomia e la Comunicazione**, figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio socioeconomico culturale nel contesto scolastico.

## Metodologia didattica

Una volta fissati gli obiettivi, in particolare:

Apprendimento dei concetti quali disuguaglianza, i meccanismi della disuguaglianza, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, discriminazione, emarginazione, esclusione;

Apprendimento del diritto e delle dimensioni del diritto antidiscriminatorio nella sua importante funzione sociale.

L'apprendimento dei concetti astratti, generici, verrà supportato da una metodologia di tipo costruttivista con strumenti didattici di tipo euristico ed esperienziale che impegnano formatore e discente in un processo dinamico che permette allo studente di essere soggetto consapevole e responsabile attraverso strumenti come esempi, casi, role playing, scaffolding e cooperative learning partendo da prenoskenze ed esperienze pratiche.

Si presentano inoltre Kit di strumenti educativi volti a contrastare gli stereotipi di genere nella scuola primaria e nella scuola superiore

## PRIMA LEZIONE – 4 ORE

### 1. NOZIONI E PRINCIPI EUROPEI PRELIMINARI:

#### *1.1 Il principio di uguaglianza e non discriminazione nel sistema costituzionale*

Nella Costituzione italiana, il principio di uguaglianza e la tutela dagli atti e dai trattamenti discriminatori trova espressione nel principio generale di eguaglianza sono sanciti all'artt. 2 e 3

#### **Articolo 2**

*La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica.*

#### **Articolo 3**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

#### **Articolo 6**

*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.*

#### **Con riferimento particolare al genere:**

#### **Articolo 29**

*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

*Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge*

a garanzia dell'unità familiare.

### **Articolo 37**

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

### **Articolo 48**

*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.*

*Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.*

*La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*

*Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.*

### **Art. 51**

*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*

*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.*

*Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.*

### **Con riferimento alla disabilità:**

#### **Articolo 32**

*La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

#### **Art.34**

*La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*

Il sistema europeo contro la discriminazione è costituito da un quadro di norme elaborate in molteplici contesti ma principalmente dalla giurisprudenza della CEDU e dal diritto dell'Unione.

La CEDU, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, è il primo trattato sui diritti umani ispirato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

La CEDU sancisce l'obbligo giuridicamente vincolante per gli Stati contraenti di riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti umani che sono enunciati nella Convenzione.

Il divieto di discriminazione è sancito dall'art. 14 che garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione:

*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.*

**Il protocollo n. 12 (2000) alla CEDU**, amplia la portata del divieto di discriminazione garantendo la parità di trattamento nel godimento di ogni diritto compresi i diritti previsti dalla legislazione nazionale. Secondo la relazione esplicativa del protocollo, la sua adozione muove dal desiderio di consolidare la protezione contro la discriminazione, considerata fondamentale nella garanzia dei diritti umani. In particolare, il protocollo scaturisce dal dibattito sul rafforzamento della parità tra i sessi e tra le razze.

Nell'Unione europea, la normativa antidiscriminatoria, ha sua legittimità nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (**TFUE**) che costituisce, assieme al Trattato sull'Unione Europea (**TUE**), uno dei due trattati 'cardine' dell'Unione Europea, base fondamentale del diritto della stessa (già Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957; poi modificato da successivi Trattati, fra i quali si può rammentare in particolare il **Trattato di Maastricht** del 7 febbraio 1992; il testo attuale è stato da ultimo modificato dal **Trattato di Lisbona** entrato in vigore il 1° dicembre 2009)

**All'art. 19** del TFUE (precedentemente art. 13 del TCE), autorizza il Consiglio, previa deliberazione all'unanimità dello stesso e approvazione da parte del Parlamento Europeo, a «prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

**Nel 2003** tale articolo è stato modificato dal trattato di Nizza per consentire l'adozione di misure di incentivazione.

**Fino al 2000** il diritto dell'Unione della non discriminazione riguardava unicamente il contesto dell'occupazione e della sicurezza sociale, e comprendeva soltanto le discriminazioni fondate sul sesso.

**Negli anni '90** vari gruppi di interesse hanno esercitato notevoli pressioni affinché il divieto di discriminazione sancito dal diritto dell'Unione fosse esteso ad altri ambiti, quali la razza e l'origine etnica, l'orientamento sessuale, le convinzioni religiose, l'età e la disabilità. Il timore di un rigurgito di nazionalismo estremista in alcuni Stati membri dell'UE ha indotto i capi di governo ad assicurare la volontà politica necessaria per modificare il trattato che istituisce la Comunità economica europea, al fine di conferire alla Comunità la competenza per adottare norme in tali ambiti.

**La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007**, dispone all'art. 21 « È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.2. Nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi»

**Nel 2000** sono state adottate due direttive che si specificheranno successivamente: la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, che vieta le discriminazioni fondate sulla religione, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale nell'ambito del lavoro, e la direttiva sull'uguaglianza razziale, che vieta le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica oltre che nel contesto del lavoro anche nell'accesso alla protezione e alla sicurezza sociale come pure nell'accesso ai beni e ai servizi.

Si tratta di una significativa estensione dell'ambito di applicazione del diritto della non discriminazione dell'Unione, in quanto è stato riconosciuto che, per consentire agli individui di sviluppare appieno le proprie potenzialità nel mercato del lavoro, è essenziale garantire loro parità di accesso anche a servizi come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'abitazione.

**Nel 2004** la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e ai servizi ha esteso la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso a questo settore.

La tutela contro tale tipo di discriminazione, peraltro, non corrisponde esattamente a quella riconosciuta dalla direttiva sull'uguaglianza razziale, in quanto la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale garantisce parità di trattamento solo in tale ambito

e non in quello più esteso delle politiche sociali, che comprendono la protezione sociale, l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

**In data 29 ottobre 2004** gli allora 25 paesi dell'Unione hanno sottoscritto a Roma la Costituzione europea, il documento fondamentale che, oltre a stabilire il funzionamento degli organismi europei, sancisce la carta dei diritti dei cittadini europei.

L'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze" (articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea – TUE).

A livello interno, **il 7 dicembre 2000**, Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea, hanno adottato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che ha assunto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei Trattati.

L'Unione si è così dotata di un proprio importante riferimento normativo in materia di diritti fondamentali. La tutela e promozione dei diritti umani in ambito UE operano sia sul piano interno dell'Unione (ossia difesa dei diritti umani all'interno degli Stati membri), sia sul piano esterno, ossia quello dei rapporti dell'UE con i Paesi terzi e nelle Organizzazioni internazionali.

Con la **legge n. 57 del 7 aprile 2005** il Parlamento ha **ratificato il Trattato del 29 ottobre 2004**, che adotta una **"Costituzione per l'Europa"**.

**La Costituzione europea**, composta da 450 articoli suddivisi in quattro parti, sostituisce la maggior parte dei Trattati esistenti.

Nella Parte II, sono indicati i valori sui quali l'Unione si fonda. In Particolare:

### **TITOLO III: UGUAGLIANZA**

#### **Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

#### **Articolo II-81: Non discriminazione**

- È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

#### **Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica**

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

#### **Articolo II-83: Parità tra uomini e donne**

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

#### **Articolo II-84: Diritti del minore**

- I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi
- possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
- Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

#### **Articolo II-85: Diritti degli anziani**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

#### **Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Nella Parte III,

## **TITOLO II: NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA**

### **Articolo III-123**

La legge o la legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

### **Articolo III-124**

- Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
- In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
- Un ruolo importante per la tutela dei diritti umani all'interno dell'UE viene svolto dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita nel 2007 con sede a Vienna. L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle Istituzioni Europee e alle Autorità nazionali assistenza e consulenza, relativamente ai diritti fondamentali, nell'attuazione del diritto comunitario, nonché di aiutarle ad adottare le misure o a definire le iniziative appropriate.

Sul piano internazionale, venendo a scadenza il Piano d'Azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, il 26 marzo la Commissione europea e l'Alto Rappresentante hanno presentato il nuovo Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia per il periodo 2020-2024 (Piano d'Azione). Il nuovo Piano, espandendo i temi toccati dal precedente documento che copriva il quinquennio 2015-2019, mira a dare una nuova agenda operativa all'UE in materia di promozione e protezione dei diritti umani e a rafforzare il ruolo guida dell'UE e degli Stati membri in questo settore a livello globale.

Negli ultimi anni, l'Unione Europea si è inoltre dotata di Linee Guida sulle questioni più importanti in materia di diritti umani, tra cui la pena di morte, i diritti dei bambini, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la promozione e protezione della libertà di religione o credo, bambini e conflitti armati.

L'UE pubblica, inoltre, ogni anno un rapporto sulle politiche e le iniziative dell'Unione nel campo dei diritti umani e della democrazia a livello internazionale. A ciò si aggiunge anche il Rapporto annuale presentato dal Parlamento europeo sulle sue attività per promuovere i diritti umani.

### **Consiglio d'Europa**

L'Italia è Paese fondatore del Consiglio d'Europa e figura tra i maggiori contributori al bilancio dell'Organizzazione. Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa.

Sotto l'egida del Consiglio d'Europa, il 4 novembre 1950 è stata firmata a Roma la “**Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**” (CEDU) che ha predisposto un originale sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti, mediante l'istituzione di una Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo. Il sistema di monitoraggio sovranazionale previsto dalla CEDU ed in particolare il ruolo svolto dalla Corte costituiscono un modello senza precedenti a livello mondiale.

Istituzioni di particolare rilievo che agiscono nell'ambito del **Consiglio d'Europa** sono il Commissario europeo per i diritti umani e la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come **Commissione di Venezia**. Il Commissario, istituzione indipendente e imparziale, ha il mandato di promuovere il rispetto dei diritti umani nei 47 Stati Membri del Consiglio d'Europa mediante un dialogo permanente con le rispettive autorità al fine di promuovere lo sviluppo di

strutture nazionali a tutela dei diritti umani.

La **Commissione di Venezia** fornisce consulenza giuridica ai Paesi membri del **Consiglio d'Europa**, assistendoli in particolare nell'adeguamento delle proprie strutture giuridiche ed istituzionali agli standard europei ed internazionali in materia di democrazia, diritti umani e stato di diritto. Nata nel 1990, la Commissione è composta da "esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica".

Il ruolo dell'UE nei diritti umani, democratizzazione, stato di diritto e dunque normativa antidiscriminatoria e politiche di pari opportunità è fondamentale.

Dato l'elemento di sovranazionalità presente nel processo di integrazione, l'UE è dotata infatti di un sistema di fonti e atti di diritto derivato direttamente efficaci e applicabili in tutto il territorio degli Stati membri.

L'UE è altresì dotata di un apparato istituzionale che opera in funzione e nel perseguimento primario degli interessi e delle politiche dell'UE, nonché di un sistema giurisdizionale in grado di garantire l'applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'UE.

Il quadro istituzionale si compone di **5 principali istituzioni: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione europea; la Corte di giustizia dell'Unione Europea, il Parlamento europeo o Europarlamento.**

Nel perseguire i propri obiettivi, l'UE esercita le competenze che le sono attribuite dai Trattati, alcune aventi natura esclusiva, altre concorrente con la competenza degli Stati membri; nell'esercizio delle proprie competenze l'UE applica i principi di sussidiarietà e di proporzionalità (Principio di sussidiarietà. Diritto dell'Unione Europea). L'UE si caratterizza, inoltre, per essere un'unione economica e monetaria (Unione economica e monetaria. Diritto dell'Unione Europea) ed è dotata di istituzioni proprie per l'esercizio della competenza esclusiva in materia monetaria, la Banca Centrale Europea e il Sistema europeo delle banche centrali (**SEBC**).

## *1.2 Discriminazione diretta e discriminazione indiretta*

Fin dalla prima stesura della legge di ratifica della Convenzione di New York, *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, conclusa a New York il 21 dicembre 1965 e in vigore dal 4 gennaio 1969, l'enunciazione riguardante il fenomeno discriminatorio che si intendeva combattere, indicava come parametri descrittivi il concetto di discriminazione e quello di odio razziale.

Veniva esteso il concetto a un gruppo etnico, nazionale o razziale, a significare che, oltre al fenomeno del razzismo propriamente detto, riferito cioè all'appartenenza di determinati soggetti o comunità a una certa "razza", si intendeva combattere i fenomeni di odio e di discriminazione anche quando riguardavano persone appartenenti a una certa etnia, o a una certa nazionalità.

La nozione di discriminazione è descritta dal punto di vista normativo nell'art. 1 della Convenzione di New York, secondo il quale essa "sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

Nell'ordinamento italiano, una nozione di discriminazione pressoché identica viene fornita dall'art. 43 D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), sia pure in esclusiva correlazione alla normativa in cui tale disposizione è collocata: "Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

La giurisprudenza italiana ha tentato a sua volta di fornire una descrizione della discriminazione. La Cassazione ha, ad esempio, affermato che, quando si parla di "sentimento di avversione o di

discriminazione fondato sulla, l'origine etnica o il colore", ci si riferisce a "un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di odio religioso. oppure ha identificato la discriminazione come un "pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza". Si adopera spesso il richiamo al sentimento di superiorità della razza di appartenenza e, specularmente, di inferiorità della razza o dell'etnia cui la condotta è rivolta.

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la discriminazione è descritta in modo assai generico e ampio come già suindicato e consiste nel trattare in modo differente, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili.

Il fondamento della nozione fornita dalla Corte di Strasburgo è costituito dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo, il quale dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

In Italia, punto di riferimento è il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, art. 2

### **Nozione di discriminazione – parità di trattamento**

- Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
  - discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
  - discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
- **2.** È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- **3.** Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
- **4.** L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1. L'estensione della nozione di discriminazione a gruppi contraddistinti non più solo dall'origine etnica, o razziale, o geografica, ma da altre connotazioni (es. religioso, di genere ecc.) avviene in seguito a una progressiva presa di coscienza delle possibili, molteplici manifestazioni e direzioni delle condotte discriminatorie o finalizzate a discriminare.

In parte, i comportamenti discriminatori su base religiosa tendono ad avere, al loro interno, anche una radice etnica o razziale, a misura che la religione discriminata sia a sua volta caratterizzata, almeno nell'immaginario collettivo, da legami con l'appartenenza dei suoi fedeli a questa o a quella origine etnica (è il caso dell'ebraismo, ma anche dell'islamismo).

In misura minore, la discriminazione a sfondo religioso colpisce anche i seguaci di religioni non strettamente legate a una certa appartenenza etnica o culturale o geografica (come nel caso del cristianesimo).

Quanto invece alle discriminazioni di genere, che per lungo tempo hanno colpito la condizione

femminile, si assiste negli ultimi decenni a manifestazioni discriminatorie nei riguardi di categorie di soggetti la cui sessualità è stata a lungo considerata alla stregua di un'anomalia, se non addirittura di una patologia o di una devianza (all'omosessualità, nelle sue diverse accezioni).

In tutti questi casi, la condotta discriminatoria muove dalla sottolineatura di una diversità e di una appartenenza a determinate categorie o gruppi di persone, accomunate da un fattore (l'origine etnica o geografica, il credo religioso, l'orientamento sessuale) visto come connotato negativo, come oggetto di dileggio, di disprezzo, di odio, o come segno di una pretesa inferiorità.

Importanti, nella normativa italiana sono le disposizioni in merito alla procedura civile in ambito della discriminazione. In particolare:

**DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150**

*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192), Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011*

**DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) in vigore dal 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)**

### 1.3 Il principio di uguaglianza e non discriminazione nel sistema sovranazionale ed europeo

Fondamenti giuridici della normativa antidiscriminatoria sono:

**Trattato di Amsterdam** del 17 giugno 1997 di cui la firma ufficiale si è avuta il 2 ottobre dello stesso anno ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999.

In particolare, l'art. 13 TCE, ora art. 19 TFUE) dispone:

“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.”

Da ciò ne sono derivate **Direttive specifiche**:

- Direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
- Direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

#### **La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

La Carta è stata proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La Carta è diventata giuridicamente vincolante nell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dicembre 2009, ed ora ha lo stesso effetto giuridico dei trattati dell'Unione. Per la presente trattazione importante è il Titolo III UGUAGLIANZA ed in particolare:

- **Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge**. “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”.
- **Art. 21 Non discriminazione**. “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.
- **Art. 23 Parità tra donne e uomini**. “La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.
- **Art. 26 Inserimento delle persone con disabilità**. “L'Unione riconosce e rispetta il diritto

delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

### **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Al centro di importanti sentenze della stessa Corte con un impatto sul piano interno, il principio del ne bis in idem (art. 4); il Protocollo n. 12 del 4 novembre 2000 sul divieto di discriminazione (art. 1) e il Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza; il Protocollo n. 14 del 28 aprile 2004 che emenda il sistema di controllo della Convenzione.

Come indicato precedentemente all'interno della Costituzione europea del 29 ottobre 2004, ratificata dall'Italia con L. n. 57 del 7 aprile 2005 il principio di uguaglianza e antidiscriminazione vengono indicati come principio fondamentale guida dell'Unione ( paragrafo 1.1)

## **2.LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI SOGGETTI DISCRIMINATI IN EUROPA:**

### *2.1 La giurisprudenza delle Corti nella tutela dei soggetti discriminati*

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (**CEDU**) comportò la costituzione della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)** un organo giurisdizionale internazionale indipendente il cui compito è quello di giudicare in merito alle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (**CEDU**).

Concepita in seno al Consiglio d'Europa, è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953, costituisce il primo dei trattati a tutela dei diritti umani (e quello più avanzato sotto il profilo dei meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale).

A essa sono seguiti **14 Protocolli** aggiuntivi che hanno ampliato la gamma dei diritti tutelati dalla Convenzione e modificato il meccanismo giurisdizionale di tutela  
**SPECIFICA**

La Corte, istituita nel 1959, è costituita da **47 giudici** (tanti quanti sono gli Stati contraenti) eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a maggioranza dei voti espressi, sulla base di una lista di tre candidati presentati da ciascuno Stato. I giudici siedono a titolo individuale e il loro mandato dura nove anni senza possibilità di rielezione. Il Presidente è in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Possono adire la Corte sia gli Stati contraenti per qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli ad opera di un'altra Alta Parte contraente, sia singole persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati che sostengano di essere vittime di violazioni da parte di uno Stato contraente dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli.

Altro punto di riferimento normativo in Europa che sancisce diritti e libertà e stabilisce il sistema di controllo che garantisce il loro rispetto è anche la Carta sociale europea, entrata in vigore nel 1999. Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi in essa disposti.

I diritti garantiti dalla Carta riguardano tutti gli individui nella loro vita quotidiana:

**Diritto all'abitazione:** accesso ad un alloggio adeguato e a un prezzo ragionevole per tutti; riduzione del numero delle persone «senza tetto»; una politica degli alloggi mirante a soddisfare i fabbisogni di tutte le categorie svantaggiate; disposizioni per limitare gli sfratti; pari possibilità di accesso per gli stranieri agli alloggi sociali e ai sussidi per l'alloggio; edilizia residenziale e sussidi per l'alloggio corrispondenti alle necessità delle famiglie.

**Diritto alla protezione della salute:** una struttura sanitaria accessibile ed efficace per l'insieme

della popolazione; una politica di prevenzione delle malattie con una particolare attenzione alla garanzia di un ambiente sano; eliminazione dei rischi sul lavoro per assicurare in diritto e in pratica la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; diritto delle lavoratrici madri ad una tutela.

**Diritto all'istruzione:** insegnamento primario e secondario gratuito; servizio gratuito ed efficace di orientamento professionale; accesso alla formazione iniziale (insegnamento generale e tecnico secondario), insegnamento tecnico superiore e universitario, formazione professionale, compresa la formazione continua; misure specifiche per gli stranieri residenti; integrazione dei bambini disabili nel sistema di insegnamento generale; accesso dei disabili all'insegnamento e all'orientamento professionale.

**Diritto al lavoro:** divieto del lavoro forzato; divieto del lavoro per i giovani di età inferiore ai 15 anni; condizioni lavorative speciali per i giovani tra i 15 e i 18 anni; diritto a un lavoro liberamente scelto; una politica sociale ed economica mirante alla realizzazione del pieno impiego; eque condizioni di lavoro per quanto riguarda la retribuzione e la durata del lavoro; tutela contro le molestie sessuali e morali; libertà di costituire dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro per la protezione dei loro interessi economici e sociali; libertà individuale di aderirvi o meno promozione delle consultazioni paritetiche, della negoziazione collettiva, della conciliazione e dell'arbitrato; tutela in caso di licenziamento; diritto di sciopero ; accesso dei disabili al mondo del lavoro.

**Diritto alla tutela giuridica e sociale:** tutela dello stato giuridico del bambino; rieducazione dei giovani delinquenti protezione contro i maltrattamenti e le violenze; divieto di qualunque forma di sfruttamento (sessuale o altro); tutela giuridica della famiglia (uguaglianza dei coniugi all'interno della coppia e nei confronti dei figli, tutela dei bambini in caso di separazione dei genitori); diritto alla protezione sociale, all'assistenza sociale e ad usufruire di servizi sociali; diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; strutture per accudire i bambini; misure specifiche di tutela per gli anziani.

**Diritto alla libera circolazione delle persone:** diritto al ricongiungimento familiare; diritto dei cittadini di lasciare il proprio paese; garanzie procedurali in caso di espulsione; semplificazione delle formalità d'immigrazione.

**Diritto alla non discriminazione:** diritto delle donne e degli uomini ad un pari trattamento e pari opportunità di lavoro; garanzia di godere di tutti i diritti garantiti dalla Carta per i cittadini e gli stranieri che risiedono e/o lavorano legalmente nel paese interessato, senza distinzione basata sulla razza, il sesso, l'età, il colore, la lingua, la religione, le opinioni, l'origine nazionale o sociale, lo stato di salute o l'appartenenza ad una minoranza nazionale; divieto di discriminazione basata su responsabilità familiari; diritto dei disabili all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità.

L'organo del Consiglio d'Europa competente al controllo dell'attuazione della Carta sociale è il CEDS, il **Comitato europeo dei diritti sociali**.

FUNZIONI – COMPOSIZIONE – DECISIONI

Le norme UE antidiscriminazione stabiliscono un corpus di diritti e obblighi applicabili in tutti i paesi dell'UE, comprese le procedure per aiutare le vittime di discriminazione ed a ciò si aggiungono due direttive del 2000, direttiva 2000/43/CE (direttiva sulla parità indipendentemente dalla razza) e della direttiva 2000/78/CE (direttiva sulla parità in materia di occupazione).

Tutti i cittadini dell'UE hanno diritto alla tutela legale contro le discriminazioni dirette e indirette, alla parità di trattamento nel lavoro, a ricevere assistenza dagli organismi nazionali per la promozione della parità e a presentare denuncia con procedura giurisdizionale o amministrativa.

Le Organizzazioni riconosciute come aventi il diritto di presentare i reclami, sono la Confederazione europea dei sindacati (CES), l'Unione delle Confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro d'Europa (UNICE) e Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (OIE); le organizzazioni non governative (ONG) dotate di uno statuto partecipativo al Consiglio d'Europa ed iscritte nella lista

stabilita a tal fine dal Comitato ; le organizzazioni di datori di lavoro e i sindacati della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo; le ONG nazionali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) garantisce che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo.

Svolge la funzione anche di dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE. È composta da un giudice per ogni stato membro ed il Tribunale da due giudici per ciascun paese UE.

La CGUE è suddivisa in 2 sezioni:

- **la Corte di giustizia** che tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni;
- **il Tribunale** che giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell'UE.

(Funzioni -composizione- decisioni)

## *2.2 casi pratici*

Caso di interesse **OEPAC**; sentenza Corte Europea dei diritti dell'Uomo su Disabilità Première Section Affaire G.L. c. Italie (Requête n° 59751/15) in cui l'Italia è stata condannata.

Sentenza EDU Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Prima Sezione del 10 settembre 2020 - Ricorso n. 59751/15 - Causa G.L. contro l'Italia.

La Corte ha rilevato la violazione del principio di non discriminazione nell'accesso ai servizi scolastici e all'assistenza specializzata predisposta dall'ordinamento per gli alunni con disabilità, per effetto della mancata erogazione del servizio da parte di un Ente locale.

ANALISI della Pronuncia

## *2.3 La procedura europea antidiscriminatoria e le azioni procedurali per la tutela dei soggetti discriminati.*

Il dossier del reclamo ( specifica su : CONTENUTO – FORMA - CRITERIO DI RICEVIBILITÀ )

Il reclamo è esaminato dal Comitato europeo dei diritti sociali (**CEDS**), il quale, se le condizioni di forma sono rispettate, decide sulla sua ricevibilità.

Una volta che il reclamo è dichiarato ricevibile, comincia la procedura scritta con uno scambio di pareri tra le parti. Il Comitato può, eventualmente, decidere di organizzare un incontro pubblico tra le parti interessate.

Con riferimento alla procedura europea per la tutela dei diritti il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (**CEDU**) ha carattere sussidiario, potendo essere presentato soltanto quando siano già state preliminarmente percorse tutte le possibili vie di tutela all'interno dell'ordinamento dello Stato. La modalità di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo consiste nell'invio alla stessa, tramite posta raccomandata, del formulario di ricorso predisposto dalla stessa Corte.

La tutela dinanzi alla Corte riveste carattere sussidiario perché gli Stati parti alla Convenzione sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo innanzitutto a livello nazionale, assicurando, in caso di violazione, il ricorso effettivo dinanzi a un'istanza nazionale, con la possibilità, quindi, per lo Stato "accusato" di rimediare alla violazione, evitando un accertamento. Nel corso degli anni, un ingente numero di ricorsi contro lo Stato italiano è stato presentato innanzi alla Corte dei Diritti dell'Uomo per violazione del suddetto "termine ragionevole" di durata dei processi.

Una novità significativa nella procedura, si è avuta, con il **Protocollo n. 11** dell'11 maggio 1994, che ha costituito una Corte unica, eliminando la Commissione. Grazie a tali modifiche, oggi un

individuo può rivolgersi direttamente alla Corte per ottenere la tutela sul piano internazionale dei diritti convenzionali, anche contro il proprio Stato, senza necessità della preliminare dichiarazione di accettazione di competenza da parte dello Stato in causa. Con quest'ultimo Protocollo è stata prevista anche la Grande Camera costituita da 17 giudici, alla quale, come vedremo, è possibile chiedere il riesame entro 3 mesi dalla pronuncia che, quindi, diventa definitivo decorso detto termine.

**Il Protocollo n. 14** del 13 maggio 2004 ha introdotto la figura del giudice unico che ha competenza sulle dichiarazioni di irricevibilità accettazione di competenza da parte dello Stato in causa. Con quest'ultimo Protocollo è stata prevista anche la Grande Camera costituita da 17 giudici, alla quale è possibile chiedere il riesame entro 3 mesi dalla pronuncia che, quindi, diventa definitivo decorso detto termine. **Il Protocollo n. 14** del 13 maggio 2004 ha introdotto la figura del giudice unico che ha competenza sulle dichiarazioni di irricevibilità.

Il ricorso può essere proposto solo da chi pretenda di essere vittima di una violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte dello Stato che attraverso un'azione o un'omissione non permetta il riconoscimento dei diritti convenzionali a un individuo sottoposto alla propria giurisdizione. Inoltre, è richiesto che la qualità di vittima persista durante il procedimento dinanzi alla stessa Corte europea. Tuttavia, la Corte ha previsto che nella nozione di vittima rientrino anche quelle indirette: è il caso degli eredi di una vittima che ha presentato il ricorso e che muore nel corso del procedimento, a condizione che gli eredi dimostrino di avere un interesse legittimo alla continuazione del ricorso. È possibile, inoltre, presentare ricorso da parte di coloro che possono essere definiti vittime potenziali, ossia coloro colpiti da una misura, come ad esempio l'extradizione, non ancora disposta verso un Paese che applica la pena di morte.

Specifica su: Le sentenze della Corte europea e l'equa soddisfazione

Normativa italiana in merito alla procedura civile in ambito della discriminazione. relativamente all'azione civile:

**DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150**, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) in vigore dal 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)

**Analisi dell' Art. 28 Delle controversie in materia di discriminazione**  
Casistica

## SECONDA LEZIONE – 4 ORE

### 3. I FATTORI DI DISCRIMINAZIONE IN EUROPA

#### *3.1 Il divieto di discriminazione di genere: dall'Assemblea Costituente all'affermazione dei principi costituzionali*

Il 2 giugno 1946 gli italiani vennero chiamati alle urne per votare il referendum sulla forma istituzionale da dare al Paese e per eleggere 556 deputati dell'Assemblea costituente che avrebbe redatto la nuova Costituzione repubblicana

Per la prima volta furono ammesse al voto anche le donne.

Nella storia del Paese, le elezioni del 2 giugno rappresentarono le prime elezioni che si svolsero a suffragio universale, tutti i cittadini, uomini e donne, ultraventunenni, senza distinzione di sesso, di reddito e di titolo di studio.

Si votò per scegliere tra **Monarchia e Repubblica** e per eleggere 556 deputati dell'Assemblea costituente che avrebbe redatto la nuova Costituzione.

Gli aventi diritto al voto furono circa 28 milioni di italiani. Il referendum diede esito favorevole alla Repubblica.

Quanto all'Assemblea costituente, invece, per poter procedere alla stesura della nuova Costituzione

nella maniera più efficace, all'interno di essa fu istituito un comitato ristretto chiamato la **Commissione dei 75**. Composta da 75 deputati scelti secondo un criterio proporzionale fra i diversi partiti, la Commissione dei 75, divisa in tre sottocommissioni, aveva il compito di elaborare e di proporre all'Assemblea il progetto di Costituzione.

L'Assemblea si riunì la prima volta il **20 luglio 1946**; il 28 luglio nominò Capo provvisorio dello Stato **Enrico De Nicola**.

Dopo sei mesi, venne presentato il progetto di Costituzione che venne discusso in 173 sedute e approvato il 22 dicembre 1947.

La Costituzione della Repubblica italiana è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato De Nicola il 27 dicembre 1947. È entrata in vigore il **1° gennaio 1948**.

Le donne elette furono 21 e contribuirono ad introdurre ed articolare il principio guida dell'uguaglianza e della non discriminazione per la ricostruzione democratica italiana.

Il passaggio fondamentale fu quando l'UDI, Unione delle donne italiane, sottopose alle elette in Assemblea costituente un elenco di norme a favore delle donne da inserire in Costituzione, chiedendo esplicitamente la parità giuridica.

Come riporta la costituzionalista Marilisa D'Amico: "la parità giuridica con gli uomini in ogni campo, il riconoscimento del diritto al lavoro e accesso a tutte le scuole professioni, carriere; il diritto a un'adeguata protezione che permetta alla donna di adempiere ai suoi compiti di madre; uguale valutazione, trattamento e compenso degli uomini per uguale lavoro, rendimento, responsabilità".

Le richieste dell'UDI vennero portate dalle donne in Assemblea costituente e poi accolte nel testo costituzionale, facendo un fronte comune. Fu merito, inoltre, della giovane Teresa Mattei l'aggiunta importantissima nel secondo comma **dell'art. 3** dell'espressione "di fatto" che impone alla Repubblica l'impegno (sostanzialità) a rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo personale ed alla effettiva partecipazione.

Dalla ricostruzione dei dibattiti in Assemblea è emerso che ci furono resistenze al sancire l'eguaglianza effettiva tra donne e uomini, attraverso la proposta di previsione di deroghe.

Il dibattito si accese quando si propose di aggiungere al concetto di cariche elettive il principio innatista di "attitudini" mentre, **all'art. 37** contro la locuzione del ruolo della donna nella società collegata alla famiglia: la scelta era tra "ruolo preminente nella famiglia" e "ruolo essenziale funzione familiare". Locuzioni che hanno due diverse portate.

Un aspro dibattito si accese inoltre sul principio di uguaglianza nell'ambito lavorativo sia per la parità di retribuzione sia per la tutela nell'ambito lavorativo. Nella sottocommissione di fronte alla proposta di Nilde Iotti, sostenuta anche da Dossetti e Togliatti, di introdurre il comma "gli stessi diritti e lo stesso trattamento che spettano ai lavoratori", l'onorevole Merlin creò indignazione da parte di Nilde Iotti in quanto riteneva che la formula era equivoca dal momento in cui avrebbe ingenerato la interpretazione della formula nel senso che esse "debbono avere il salario che spetta al lavoratore maschio". Altri interventi specificarono che la parità di retribuzione dovesse essere legata alla parità di rendimento sottendendo una presupposta l'inferiorità della donna nell'ambito lavorativo.

Su questo ultimo punto, alla proposta di aggiungere "a parità di rendimento" si accese un altrettanto aspro dibattito.

Il dibattito si fece ancora più acceso in relazione alla tutela della funzione familiare della donna condivisa dal Partito comunista e dalla Democrazia cristiana mirante a garantire alla donna "condizioni particolari che le consentano di adempiere al suo lavoro e alla sua missione familiare". La Pira propose di aggiungere l'aggettivo "prevalente" per caratterizzare la missione familiare della donna ed alla fine fu raggiunto un compromesso sostituendo l'aggettivo "prevalente" con "essenziale".

La Costituzione Italiana dispone l'uguaglianza giuridica di genere in specifici articoli come indicato in precedenza, mentre di non discriminazione vengono trattati nel paragrafo successivo.

### **Articolo 3**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva*

*partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

**Con riferimento particolare al genere:**

**Articolo 29**

*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*

**Articolo 37**

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

**Articolo 48**

*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.*

*Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.*

*La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*

*Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.*

**Art. 51**

*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*

*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.*

*Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.*

### *3.2 Discriminazione di genere in politica e sul posto di lavoro*

Negli ultimi anni si assiste a un notevole incremento, quantitativo e qualitativo, degli interventi legislativi in materia di parità di genere.

In Europa il problema relativo alle pari opportunità fra uomini e donne è stato affrontato, a partire dagli anni '60, con la redazione, decennio dopo decennio, di cinque programmi d'azione.

In particolare, dagli anni '90 ad oggi è stata intrapresa un'ampia gamma di azioni volte a sostenere il ruolo femminile all'interno della società europea.

Il **1997** può essere considerato un anno di svolta, poiché nel trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) è stato introdotto un nuovo articolo, ovvero l'articolo 13 (ora articolo 19 TFUE), che conferisce al Consiglio la facoltà di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate su tutta una serie di nuovi motivi, tra cui l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale.

Nel **2003** tale articolo è stato modificato dal trattato di Nizza per consentire l'adozione di misure di incentivazione.

Il pilastro europeo dei diritti sociali del 2017 ha ribadito i principi della parità di genere e delle pari opportunità.

**In tale ambito sono state adottate diverse direttive:**

- **La direttiva 2000/78/CE** che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- **La direttiva 2006/54/CE** riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- **La direttiva 2019/1158/CE** relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che adotta una prospettiva più ampia sulla condivisione delle responsabilità assistenziali tra donne e uomini;

La proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del **Consiglio COM (2020) 152** volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

Al fine di attuare nel territorio dell'Unione politiche per l'occupazione più attive, nel mese di novembre 1997, gli Stati membri dell'UE hanno lanciato la **Strategia Europea per l'Occupazione**, le cui basi erano state tracciate dal **Consiglio Europeo di Essen** del 1994.

Tale Strategia costituisce il cardine delle politiche europee per l'occupazione ed è basata sui quattro pilastri del **Trattato di Amsterdam**:

- **occupabilità** (accertarsi che le persone dispongano delle giuste competenze);
- **imprenditorialità** (agevolare la costituzione di imprese e l'assunzione di dipendenti);
- **adattabilità** (sviluppare nuove e flessibili prassi lavorative in un mondo soggetto a rapidi cambiamenti);
- **pari opportunità** (garantire pari condizioni di accesso ai posti di lavoro per donne e uomini e pari trattamento sul lavoro).

Attraverso questa Strategia, la promozione dell'occupazione diviene così una questione d'interesse comune per l'Unione Europea e obbliga gli Stati membri a coordinare le loro politiche al fine di raggiungere un elevato livello occupazionale.

La struttura della Strategia implica, infatti, un'azione continua di sviluppo e consolidamento. Ogni anno gli Stati membri approvano gli orientamenti per l'occupazione, in seguito messi in atto tramite i **Piani d'Azione Nazionale (PAN)**. La Commissione Europea ha il compito di valutare l'impatto dei **PAN** sulle politiche nazionali, formulando eventualmente raccomandazioni in merito alla possibilità di migliorarli.

Il 5 marzo 2020 è stata presentata la **Strategia per la parità di genere 2020- 2025**, recante una serie di azioni ritenute fondamentali per il raggiungimento dei tradizionali obiettivi in materia di equilibrio di genere: stop alla violenza e agli stereotipi di genere; parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro; parità retributiva; equilibrio di genere a livello decisionale e politico.

ANALISI DELLA STRATEGIA – PUNTI CHIAVE

Il 25 novembre 2020, inoltre, la Commissione europea e l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE hanno presentato il Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (**EU Gender Action Plan - GAP III**).

Il piano prevede iniziative, per il periodo 2021- 2025, volte ad accrescere l'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna, nonché a promuovere un impegno strategico dell'UE a livello multilaterale, regionale e nazionale.

Il Piano è volto ad accrescere il contributo dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 nell'ambito dell'Agenda 2030, relativo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment di tutte le donne e le ragazze.

In Italia, la novità principale è costituita dal **d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, recante il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**".

ANALISI DEL DECRETO LEGISLATIVO CHE RAPPRESENTA DELLA DISCIPLINA GENERALE

IN MATERIA IN PARTICOLARE: CAPO IV - PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

### **Adozione e finalità delle azioni positive.**

Le azioni positive sono misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

Le azioni positive hanno quindi una natura rimediale, nascono come strumento per la rimozione di condizioni di disuguaglianza determinata e identificabile da un fattore storico-sociale.

ANALISI E SCOPO DELLE AZIONI POSITIVE

CASISTICA

A questa disciplina speciale si somma, peraltro, una legislazione molto complessa, che qui non può essere interamente menzionata ma di seguito le principali norme :

- **Legge n. 903 del 1977** – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
- **Legge n. 125 del 1991** – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo –donna nel lavoro
- **Legge n. 53 del 2000** – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
- **Decreto legislativo n. 165 del 2001** – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- **Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003** – Decreti legislativi di attuazione delle direttive sulle parità di trattamento
- **Decreto Legislativo n. 198 del 2006** – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- **Decreto Legislativo 25 gennaio 2010**, n. 5 – Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

### **il Dipartimento per le Pari Opportunità.**

Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 12 luglio 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono fissate le funzioni del Ministro. Il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito con il D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997, modificato con il D.M. del 8 Aprile 2019, il D.M. del 30 novembre 2000, il D.M. del 30 settembre 2004, D.P.C.M del primo marzo 2011 e D.M. del 4 dicembre. 2012.

ANALISI DELLE FUNZIONI

**La legge di bilancio 2021** (articolo 1, commi 104 e 106 L. n. 178/2020) ha previsto l'istituzione di un Comitato Impresa Donna presso il Ministero dello sviluppo economico.

ANALISI DELLE FUNZIONI

A livello europeo, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

In Italia, l'azione legislativa negli ultimi anni si è focalizzata, da un lato, sul mondo del lavoro, che è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per servizi di babysitting) e il supporto alla genitorialità, nonché le disposizioni per il contrasto delle cd. dimissioni in bianco. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile.

Un altro filone di interventi ha riguardato l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), nonché sulla promozione della partecipazione delle donne negli organi delle società quotate.

Una crescente attenzione è stata inoltre dedicata alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime.

La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere viene ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) per rilanciare lo sviluppo nazionale in seguito alla pandemia. Il Piano, infatti, individua la Parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano dovrà inoltre essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming.

In Italia le **azioni si sono rivolte soprattutto alla conciliazione vita- lavoro ed al mondo del lavoro**, in particolare:

**Congedo di maternità'.**

**Congedo di paternità'**

**Congedo di paternità obbligatorio**

**Congedo parentale**

**Il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche,)**

**Le amministrazioni pubbliche**

**Adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere**

**Passaggio di personale tra amministrazioni.**

**Lavoro agile**

**In luogo del congedo parentale**

**Welfare aziendale..**

**Rientro al lavoro delle madri lavoratrici..**

**Fondo parità salariale.**

**Contributo madri disoccupate o monoreddito.**

**Sospensione adempimenti tributari**

## ANALISI

### **Incentivo assunzioni donne**

**La L. 92/2012** ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, un incentivo per le assunzioni di donne che si trovano in condizioni svantaggiate.

#### **SPECIFICA DI CATEGORIA DI DONNE IN CONDIZIONI SVANTAGGIATE**

Recenti azioni sono dirette ad incrementare l'occupazione femminile che mirano condizionarne l'esecuzione all'assunzione di giovani e donne, anche per il tramite di contratti di formazione/specializzazione che possono essere attivati prima dell'avvio dei medesimi progetti attraverso la attuazione con l'art. 47 del D.L. 77/2021 che indica per le procedure relative alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**) il Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4);

In materia di parità salariale è all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio la proposta di **Direttiva COM(2021) 93** - su cui le Camere hanno espresso il previsto parere – che ha lo scopo di contrastare l'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva e di garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE. La proposta di direttiva persegue tali obiettivi:

- garantendo la trasparenza retributiva all'interno delle organizzazioni;
- agevolando l'applicazione dei concetti chiave relativi alla parità
- retributiva, compresi quelli di "retribuzione" e "lavoro di pari valore";
- rafforzando i meccanismi di applicazione.

Relativamente alla violenza di genere, nella XVIII legislatura è proseguita l'attività del legislatore volta a introdurre misure per prevenire i reati di violenza nei confronti delle donne, punire severamente i colpevoli ed offrire adeguata protezione alle vittime. Tale attività si pone in linea di

continuità rispetto all'evoluzione normativa già compiuta in materia nella scorsa legislatura, con la ratifica della **Convenzione di Istanbul (legge n. 77 del 2013)**, le modifiche al codice penale e di procedura penale volte ad inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne (decreto-legge n. 93 del 2013), l'emanazione del primo "Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere" e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.

Con il Decreto-legge n. 93 del 2013, il legislatore ha demandato al Governo l'adozione di piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.

Il Piano 2021-2023 ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 Assi tematiche (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla **Convenzione di Istanbul**, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche **priorità**.

#### ANALISI DEL PIANO

In relazione al mondo del lavoro, i riferimenti costituzionali già indicato l'art. 37 Cost.:

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

Con riferimento alle cariche elettive e al mondo del lavoro, un ampio passo avanti è stato operato con la introduzione del D. lgs. Del 11 aprile 2006, n. 198, recante il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**". ANALISI DEI PRINCIPALI PASSAGGI.

A questa disciplina speciale si somma altra legislazione.

Relativamente alle **cariche elettive**, in Italia, Il divieto di discriminazione è disposto all' art. 51 della Costituzione:

*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*

*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.*

*Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.*

In rapporto alle discriminazioni di genere alle cariche elettive, la Costituzione ha poi subito modificazioni di una certa importanza.

In particolare, l'art. 51 ha subito una modifica: inizialmente, stabiliva solo che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Ora, con la Legge Costituzionale del 30 maggio 2003, n. 1, è stato aggiunto un secondo periodo, "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Anche con la riforma dell'art. 117, comma 7, introdotto dall'art. 3 della L. Cost. del 18 ottobre 2001, n. 3, c'è una novità: "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

#### Accanto a questi riferimenti di seguito altre importanti indicazioni:

- nel testo riformato dalla l. 3 novembre 2017, n. 165, stabilisce che in ogni lista i candidati devono essere collocati "secondo un ordine alternato di genere" e una norma identica è dettata dall'art. 9, comma 4, del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 ("Testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica").
- l'art. 56 del Codice delle pari opportunità, prevede norme di favore per l'accesso delle donne al Parlamento Europeo;
- l'art. 4, comma 1, lett. c-bis) della L. del 2 luglio 2004, n. 165, in materia di elezioni regionali, stabilisce che le leggi elettorali regionali devono rispettare alcuni principi fondamentali; in

particolare, devono osservare quello della “promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, disponendo che:

- qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima.
- qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l’equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale”.

Nelle ultime legislature, sono state introdotte misure normative volte a promuovere l’equilibrio di genere all’interno delle assemblee elettive, non solo europee, ma anche locali, regionali e nazionali (la L. n. 215/2012 per le elezioni comunali; la L. n. 56/2014 per le elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e provinciali; la L. n. 20/2016 per le elezioni dei consigli regionali; la L. n. 165/2017 per le elezioni del Parlamento.

**Misure promozionali delle pari opportunità sono state inserite anche nei più recenti provvedimenti riguardanti la disciplina dei partiti politici.**

Dalla modifica costituzionale dell’articolo 51 discendono anche le norme della legge finanziaria 2008, che, disponendo in tema di organizzazione del Governo nazionale, stabiliscono che la sua composizione deve essere coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 1, commi 376-377, L. 244/2007)

In materia di **mercato del lavoro e impresa**:

- Legge n. 125 del 1991 – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo –donna nel lavoro
- Legge n. 53 del 2000 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
- Decreto legislativo n. 165 del 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 – Decreti legislativi di attuazione delle direttive sulle parità di trattamento
- Decreto Legislativo n. 198 del 2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 – Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
- Il legislatore ha provveduto già nel 1992 ad azioni positive per la imprenditoria femminile con la L. 25 febbraio 1992, n. 215 prevedendo provvidenze per le imprese a prevalente partecipazione femminile e sulla sua legittimità aveva sì pronunciò favorevole la Corte costituzionale, con sent. n. 109 del 1993. disponendo che gli interventi previsti dalla L. 215/1992, costituivano “interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulate nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell’occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d’azienda”.
- la modifica, prima nel 2011, poi, nel 2019 dell’art. 147-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” stabilendo che lo statuto delle società quotate prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. genere meno rappresentato

deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi” (comma 1-ter).

A livello europeo, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

In Italia, l'azione legislativa negli ultimi anni si è focalizzata, da un lato, sul mondo del lavoro, che è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per servizi di babysitting) e il supporto alla genitorialità, nonché le disposizioni per il contrasto delle cd. dimissioni in bianco. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile.

Un altro filone di interventi ha riguardato l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), nonché sulla promozione della partecipazione delle donne negli organi delle società quotate.

Una crescente attenzione è stata inoltre dedicata alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime.

La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere viene ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) per rilanciare lo sviluppo nazionale in seguito alla pandemia. Il Piano, infatti, individua la Parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano dovrà inoltre essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming.

Le risorse del **PNRR** rafforzano decisamente il quadro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito del Fondo impresa femminile e previsto che il Fondo possa concedere contributi a fondo perduto per l'avvio di imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese individuali, alle attività libero professionali e alle attività avviate da donne disoccupate di qualsiasi età); nonché finanziamenti a tasso zero o agevolati per avviare e sostenere le attività di imprese femminili. È ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti.

Le attività devono incentrarsi sulla collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche attraverso forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il Ministro dello sviluppo economico deve poi presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. A tal fine, la legge ha previsto la costituzione del Comitato impresa donna, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle attività sopra indicate.

Il Decreto interministeriale 30 settembre 2021, adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, disciplina l'ambito di applicazione, le finalità dell'intervento, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo e le modalità attuative degli interventi di agevolazione a valere su esso, articolati nelle seguenti linee di azione:

**incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili**  
**incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;**  
**azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.**

Il D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) introduce misure dirette a sostenere, attraverso condizioni agevolate di accesso al credito, la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, in tutto il territorio nazionale.

I mutui agevolati a tasso zero sono della durata massima di dieci anni (anziché 8 come previsto prima del decreto-legge n. 34/2019) e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile nei limiti consentiti dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”

(Regolamento (UE) n. 1407/2013), per cui l'entità dell'aiuto - in termini di sgravio sugli interessi - non può essere superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'intervento in questione è stato potenziato con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019 art. 1, comma 90, lett. d)), che ha introdotto la possibilità di integrare i finanziamenti agevolati di cui al capo 01 del D.Lgs. n. 185/2000, con una quota a fondo perduto (cfr. infra), concessa con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili.

Le iniziative di investimento devono riguardare la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluso il commercio e il turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (individuata dal decreto interministeriale attuativo).

I beneficiari sono le imprese:

- **costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;**
- **di micro e piccola dimensione;**
- **costituite in forma societaria;**
- **in cui la compagine sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.**

Sono all'esame della XI Commissione (Lavoro) della Camera alcune proposte di legge che recano disposizioni volte all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, le proposte intendono assicurare tale obiettivo sia attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni delle donne vittime di violenza, sia attraverso l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.

Gli strumenti di sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile hanno subito una consistente implementazione. Recenti interventi legislativi hanno da un lato rafforzato il sostegno al credito e dall'altro introdotto forme di sostegno diretto, assieme ad azioni per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, affidate ad organismi pubblici a ciò preposti. Il Comitato Impresa Donna è stato costituito - ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico e tra le sue attribuzioni rientra quella di formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

Le risorse del **PNRR** rafforzano decisamente il quadro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito del Fondo impresa femminile e previsto che il Fondo possa concedere contributi a fondo perduto per l'avvio di imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese individuali, alle attività libero professionali e alle attività avviate da donne disoccupate di qualsiasi età); nonché finanziamenti a tasso zero o agevolati per avviare e sostenere le attività di imprese femminili. È ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti.

Le attività devono incentrarsi sulla collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche attraverso forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

Il Ministro dello sviluppo economico deve poi presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. A tal fine, la legge ha previsto la costituzione del Comitato impresa donna, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle attività sopra indicate.

### *3.3 Discriminazione delle persone con disabilità*

**La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, del 13 dicembre 2006 ratificata dall'Italia con Legge 18/2009 impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità, a "Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità". [...] "Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; la parità di opportunità; l'accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità" [...] "Sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità; accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti; promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità" [...] a vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella società, al riconoscimento del diritto all'istruzione, al lavoro ed alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa,

**La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza**, adottata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 176 del 1991, dispone all'art. 23, co. 3, che "minori di età con disabilità abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione [...] e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale", in virtù del diritto all'educazione ad essi riconosciuto all'**art. 28**;

In Italia importante è la **L. 104/1992** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." G. U. 17 febbraio 1992, n. 39 (il testo da consultare è quello vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). ANALISI ARTT. 1;12;13.

Il diritto all'istruzione è garantito inoltre **dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** del 2000 che sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

La **Carta sociale europea** riveduta (STE n. 163), aperta alla firma il 3 maggio 1996 e ratificata dall'Italia il 5 luglio 1999. ANALISI ART. 15

**La Raccomandazione Rec (2006) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d'azione del Consiglio d'Europa per la promozione dei diritti e della piena partecipazione delle persone con disabilità**: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa 2006-2015, adottata il 5 aprile 2006, prevede numerose linee d'azione, fra cui la quarta .  
ANALISI LINEA D'AZIONE N. 4 EDUCAZIONE e delle azioni specifiche da adottare da parte degli Stati membri

Il 30 gennaio 2015, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la **Raccomandazione 2064 (2015)**, intitolata  
«Uguaglianza e inclusione delle persone con disabilità»,  
ANALISI DEI PASSAGGI

Già dal 2013 il Ministero del Lavoro ha avviato una sperimentazione per creare un modello omogeneo in tutte le 20 Regioni in merito alla vita indipendente delle persone con disabilità per

garantire uguaglianza ed inclusione.

L'**obiettivo** è applicare in modo concreto l'**articolo 19** della **Convenzione ONU**, relativo alla vita indipendente e all'inclusione nella società, condividendo criteri, requisiti, indicatori da parte di Regioni ed enti locali.

La prima azione proposta è contrastare l'isolamento, la segregazione delle persone con disabilità. I soggetti promotori sono il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e la Conferenza Stato Regioni. I soggetti collaboratori sono **OND, ANCI, ISTAT**, l'Organizzazioni delle persone con disabilità e altre del Terzo Settore e il Ministero della Salute.

**SPECIFICA** :Programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità:

La struttura di supporto di cui si avvale il Ministro per la promozione e il coordinamento dell'azione del Governo in materia di disabilità è l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità le **ANALISI DELLE FUNZIONNI E COMPETENZE**.

Nel marzo 2021 la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Con questa strategia decennale la Commissione europea intende migliorare la vita delle persone disabili in Europa e nel mondo. La strategia si basa sui risultati della precedente strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che ha spianato la strada verso un'Europa senza barriere e verso l'emancipazione delle persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia.

Questa nuova strategia rafforzata tiene conto delle diverse disabilità, comprese le minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), spesso invisibili.

Tiene conto dei rischi dello svantaggio multiplo affrontati da donne, bambini, anziani, rifugiati con disabilità e persone con difficoltà socioeconomiche, e promuove una prospettiva intersettoriale in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (**OSS**).

La nuova strategia prevede pertanto una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico, una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro, la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

### **Principali iniziative**

**AccessibleEU**: una banca dati con informazioni e buone pratiche in materia di accessibilità in tutti i settori (**entro la fine del 2022**)

**Carta europea della disabilità**: verrà proposta dalla Commissione europea e sarà valida in tutti i paesi dell'UE. La carta consentirà alle persone disabili di ottenere più facilmente un sostegno adeguato quando viaggiano o si trasferiscono in un altro paese dell'Unione europea (**entro la fine del 2023**).

Orientamenti con raccomandazioni agli Stati membri su come migliorare la vita autonoma e l'inserimento nella collettività delle persone disabili, consentendo loro di scegliere se vivere in alloggi accessibili e assistiti o continuare a vivere nella propria casa (**2023**).

Un quadro per i servizi sociali di eccellenza destinati alle persone con disabilità (**2024**)

Un pacchetto per migliorare l'inserimento delle persone con disabilità nel mercato del lavoro (**da avviare nel secondo semestre del 2022**)

**Piattaforma sulla disabilità:** riunisce le autorità nazionali preposte all'attuazione della Convenzione, le organizzazioni delle persone con disabilità e la Commissione. Sostiene l'attuazione della strategia e rafforza la collaborazione e gli scambi a tal fine.

Nuova strategia per le risorse umane della Commissione europea, comprendente azioni volte a promuovere la diversità e l'inclusione delle persone con disabilità.

### *3.4. Discriminazione religiosa*

Punto di riferimento della normativa europea nel diritto antidiscriminatorio su basi di confessione religiosa è l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

- L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
- L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
- Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

Il Parlamento europeo ha dato attuazione alle disposizioni del trattato mediante la designazione, da parte del Presidente, di un vicepresidente responsabile della conduzione del dialogo, nonché attraverso una serie di decisioni specifiche volte a istituire il pertinente quadro.

ANALISI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 TFUE da parte del Parlamento europeo.

#### **Relativamente alle Fonti normative interne:**

**L'art. 8** della Costituzione dispone

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

#### **L'art. 19**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

#### **L'art.20**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Con legge sono state stipulate non poche intese con singole confessioni religiose, in particolare con:

- la Tavola valdese (l. 11 agosto 1984, n. 449; l. 5 ottobre 1993, n. 409; l. 8 giugno n. 68);
- l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (l. 22 novembre 1988, n. 516; l. 20 dicembre 1996, n. 637; l. 8 giugno 2009, n. 67);
- le Assemblee di Dio in Italia (l. 22 novembre 1988, n. 517);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - UCEI (l. 8 marzo 1989, n. 101; l.20 dicembre 1996, n. 638);
- l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia - UCEBI (l. 12 aprile 1995, n. 116; l. 12 marzo 2012, n. 34);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia - CELI (l. 29 novembre 1995, n. 520);
- la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (l. 30 luglio 2012, n. 126);
- la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (l. 30 luglio 2012, n. 127);
- la Chiesa Apostolica in Italia (l. 30 luglio 2012, n. 128);
- l'Unione Buddhista italiana - UBI (l. 31 dicembre 2012, n. 245);
- l'Unione Induista italiana - UII (l. 31 dicembre 2012, n. 246).

D. lgs. 216/2003 – **Art. 1:** "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione dell'aparità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali ..." Ambito di applicazione più limitato ai sensi dell'art. 3: solo materia inerente al rapporto di lavoro, accesso, occupazione, orientamento e formazione professionale, affiliazioni nell'ambito di organizzazioni professionali.

D.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) – **Art. 43:** "Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su ... le convinzioni e le pratiche religiose" Statuto dei lavoratori – Art. 8: Divieto di indagini sulle opinioni religiose dell'aspirante lavoratore e del lavoratore D. lgs. 276/2003 – **Art. 10:** Divieto per le agenzie per il lavoro e altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento dati ovvero di preselezionare i lavoratori, anche con il loro consenso, in base a convinzioni personali e credo religioso. Relativamente a ciò che si può definire religione la Corte Edu ritiene credenze religiose, n convinzioni dotate di ««sufficiente forza, serietà, coesione e importanza».

Il D. lgs. n. 251/2007, attuazione di direttiva 83/2004 in materia di status di rifugiato: il termine religione comprende "convinzioni teiste, non teiste e ateiste".

### *3.5 Discriminazione basata sull'orientamento sessuale*

Il divieto di discriminazione basata sull'orientamento sessuale è chiaramente espresso sia nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che l'Unione mira in tutte le sue attività a combattere la discriminazione sulla base di diversi fattori, incluso l'orientamento sessuale, prendendo gli opportuni provvedimenti (artt. 10 e 19), sia nell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali.

**La direttiva 2000/78/CE**, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepitata nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 216 del 9 luglio 2003, nel ribadire il diritto universale di tutti all'uguaglianza davanti alla legge e alla protezione contro le discriminazioni quale diritto universale, è finalizzata a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento mediante il contrasto delle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in ambito lavorativo. A livello europeo, sono state rilevanti le Linee guida per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 giugno 2013 (11153/13) e le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016 con cui si invitano "gli Stati Membri a rafforzare e continuare a sostenere l'azione dei meccanismi istituzionali, inclusi gli enti nazionali per le pari opportunità, che sono strumenti essenziali per la non discriminazione delle persone **LGBTI**", nonché ad "agire per combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere".

Numerose sono anche le Risoluzioni, adottate nel tempo dal Parlamento europeo, tra cui si segnala la Risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla Road Map dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, che invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBT+ e individua i temi e gli obiettivi prioritari.

La "List of actions per promuovere l'uguaglianza LGBTI", adottata dalla Commissione europea nel 2016, rappresenta un quadro articolato di impegni per gli Stati membri.

Dalla sua pubblicazione, la Commissione ha intrapreso diversi tipi di azioni, che vanno dal supporto agli SM per migliorare l'attività legislativa alle iniziative di sensibilizzazione e di scambio di buone pratiche.

Con la Risoluzione del 14 febbraio 2019 adottata dal **Parlamento** europeo sul futuro della **List of actions LGBTI**, il Parlamento europeo invita la Commissione, tra l'altro, a garantire che ai diritti delle persone LGBT+ sia attribuita priorità nel suo programma di lavoro per il periodo 2019-2024 e a rafforzare l'cooperazione tra le diverse DG nei settori in cui dovrebbero essere integrati i diritti delle persone LGBT+, quali l'istruzione e la sanità, ad adottare un nuovo documento strategico per promuovere la parità per le persone LGBT+, a coinvolgere le organizzazioni della società civile nell'elaborazione del suo futuro elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBT+, a integrare una prospettiva intersettoriale nei suoi futuri lavori sui diritti delle persone

LGBT+.

**Il 14 febbraio 2019** il Parlamento europeo ha approvato la prima **Risoluzione sui diritti delle persone intersessuali** con cui, oltre a condannare le violenze e i trattamenti non consensuali cui le persone intersex sono esposte, invita gli Stati Membri ad assumere impegni per garantire la non discriminazione e combattere la stigmatizzazione.

Con la **Risoluzione dell'11 marzo 2021** il Parlamento europeo ha proclamato l'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ, considerato che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, quanto al rispetto, alla garanzia, alla tutela e all'applicazione dei diritti fondamentali e che la lotta contro le disuguaglianze nell'UE è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni a tutti i livelli di governo e che il regresso nei confronti delle persone LGBT+ è spesso accompagnato da un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

A livello internazionale ed europeo in materia di uguaglianza delle persone LGBT+ vi è anche la Raccomandazione Rec **CM2010(05)** del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (adottata il 31 marzo 2010), in attuazione della quale l'Italia ha elaborato la prima Strategia Nazionale LGBT (2013-2015), adottata in Italia con Decreto ministeriale del 19 aprile 2013. La Raccomandazione, ha rappresentato uno strumento di supporto delle politiche nazionali e locali nella materia in questione, nel rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale ed europeo perchè invita gli Stati a dotarsi di un quadro giuridico adeguato a garantire la parità di trattamento e nel contempo ad attivare politiche specificamente finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni.

In Italia importante è la Strategia Nazionale LGBT+ 2022 – 2025 per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere che fissa quattro obiettivi chiave  
ANALISI DELLA STRATEGIA

## TERZA LEZIONE – 4 ORE

### *3.6 Discriminazione razziale nella normativa europea*

Nella normativa europea, diverse basi giuridiche tendono a generare diverse normative che conferiscono ai singoli motivi di discriminazione tutele diverse, sia per l'ambito di applicazione dei divieti, sia per le specifiche normative contenute nei diversi atti normativi.

Già nell'art. 19 TFUE, l'origine etnica è affiancata alla razza, integrando il vocabolo che più evoca caratteristiche fisiche (la razza) con il riferimento alla dimensione culturale del gruppo di appartenenza (l'origine etnica).

Razza ed origine etnica vengono quindi a costituire un'unica nozione, tale da evitare che vi siano situazioni non tutelate per mere ragioni terminologiche.

Sono invece espressamente escluse le differenze di trattamento basate sulla nazionalità di cui successivamente si tratterà.

Fonte normativa europea è la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La direttiva si basa sul principio di parità di trattamento fra le persone e vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, le molestie e qualsiasi comportamento che obblighi una persona a discriminare un'altra persona in avari ambiti:

- l'accesso all'occupazione.
- le condizioni di lavoro, ivi inclusa la promozione, la remunerazione e il licenziamento.
- l'accesso alla formazione professionale.
- la partecipazione delle organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro e a qualsiasi

- organizzazione professionale
- l'accesso alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria.
- l'istruzione
- le prestazioni sociali
- l'accesso a beni e servizi, compreso l'alloggio.

La direttiva non osta a che i paesi dell'UE adottino misure positive, ossia misure nazionali volte a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

La direttiva indica inoltre i mezzi di ricorso ed esecuzione.

Tutte le persone che si ritengono vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica devono poter accedere a procedure giurisdizionali e/o amministrative.

Le associazioni o altre persone giuridiche interessate possono inoltre avviare procedure giudiziarie per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa.

La vittima di discriminazione deve solo stabilire una presunzione di discriminazione, dopo di che spetta alla parte convenuta provare che non vi è stata alcuna discriminazione.

La direttiva impegna gli Stati ad istituire un organismo preposto alla lotta alle discriminazioni, responsabile in particolare di aiutare le vittime e di condurre studi indipendenti.

Nonostante la normativa, le conclusioni della relazione 2019 sui diritti fondamentali, elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), ha confermato che le minoranze etniche e i migranti continuano a essere vittime di vessazioni e discriminazioni in tutta l'UE.

La relazione rileva inoltre che solo pochi stati membri dispongono di strategie e piani d'azione specifici per combattere il razzismo e la discriminazione etnica e, per di più, persistono lacune nelle legislazioni nazionali che dovrebbero configurare il razzismo come reato.

IL Comitato europeo delle regioni, il 7 maggio 2021 relativamente al piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, **COM (2020) 565**, esprime preoccupazione per i risultati dello speciale Eurobarometro sulla discriminazione nell'UE sottolinea che la Commissione riconosce che il razzismo strutturale esiste e costituisce parte integrante del sistema sociale, economico e politico in cui tutti noi viviamo, affrontare la questione ricorrendo a politiche globali.

Si indica una modificazione dell'approccio al razzismo nell'UE, in primo luogo, indicando l'impegno della Commissione a realizzare una valutazione globale del quadro giuridico europeo esistente in materia di lotta alla discriminazione, al razzismo e alla xenofobia ed il monitoraggio dell'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale.

Accoglie l'importanza che il piano d'azione dell'UE contro il **razzismo 2020-2025** attribuisca agli enti locali e regionali un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni per combattere il razzismo, per effetto della loro vicinanza ai cittadini. Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nella promozione e nel rispetto dei valori europei, e che essi sono in prima linea nella lotta contro il razzismo e l'incitamento all'odio, nella protezione dei gruppi vulnerabili e delle minoranze, nonché nella promozione della coesione sociale; chiede che gli enti locali e regionali siano riconosciuti come partner strategici nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei piani d'azione nazionali, in virtù delle loro responsabilità e dell'importante lavoro svolto nei loro ambiti di competenza per combattere il razzismo;

Si sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nella promozione della sensibilizzazione, della formazione e dell'educazione contro il razzismo, in particolare tra i giovani.

Si ritiene della massima importanza stanziare risorse finanziarie per gli enti locali e regionali nel quadro del bilancio a lungo termine 2021-2027, **a titolo dei fondi dell'UE e di Next Generation EU**, al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere il razzismo e la discriminazione in settori quali l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria e l'alloggio. Ciò include un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili e lo stanziamento di risorse destinate specificamente a garantire la protezione dei minori stranieri non accompagnati, per i quali in molti casi sono responsabili gli enti locali e regionali; sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali nonché la società civile al fine di conferire legittimità ai piani d'azione nazionali contro il razzismo e di combattere più efficacemente il razzismo in Europa. È inoltre importante procedere a uno scambio di buone pratiche tra differenti paesi ed enti locali e regionali,

condividendo gli obiettivi e le azioni previsti nei piani contro il razzismo elaborati dai diversi livelli di governo.

Nell'ordinamento giuridico italiano, le disposizioni antidiscriminatorie, relative alla discriminazione razziale, trovano spazio all'interno del diritto penale dal 1975 con la **Legge, n. 654., 3 ottobre 1975** che punisce con la pena le manifestazioni di discriminazione razziale .

Successivamente, **La Legge Mancino** (D.L.122/1993 convertito con modifiche nella **legge 205/1993**) punisce:

- con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Viene poi introdotta una nuova ipotesi di reato che punisce "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3" della Legge 654/1975.

Importante è anche la Legge 85/2006 e la riforma dei reati di opinione. Nel quadro di una più complessa e articolata riforma dei **reati di opinione**, la recente legge 85/2006, all'art. 13, ha ulteriormente modificato l'art. 3 comma 1 della legge 654/1975. in particolare:

- **alla lettera a)**, oltre a un'ulteriore diminuzione della pena (che ora è alternativa: reclusione fino a un anno e sei mesi, oppure multa fino a 6000 euro), vengono modificati i termini definitori della condotta penalmente rilevante: è punito non più chi "diffonde in qualsiasi modo", ma chi "propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"; non più chi "incita", ma chi "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- **alla lettera b)**, è ora punito non più chi "incita", ma chi "istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Con decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 215, recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE è stato istituito l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (**UNAR**) al fine di garantire parità di trattamento fra le persone e superare le discriminazioni.

**L'UNAR** è stato istituito nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

ANALISI DELLE FUNZIONI E COMPETENZE UNAR

### *3.7. Discriminazione basata sulla nazionalità e sul permesso di soggiorno*

Nella direttiva 2000/43/ CE come nell' art. 19 TFUE, l' origine etnica è affiancata alla razza, integrando il vocabolo che più evoca caratteristiche fisiche (**la razza**) con il riferimento alla dimensione culturale del gruppo di appartenenza (**l'origine etnica**). Razza ed origine etnica vengono quindi a costituire un'unica nozione, tale da evitare che vi siano situazioni non tutelate per mere ragioni terminologiche. Sono invece espressamente escluse le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, infatti, è esclusivamente disciplinato dall' art. 18 TFUE con la conseguenza che qualsiasi atto giuridico relativo alla discriminazione per motivi di nazionalità deve essere basato su di esso.

La disciplina separata trova una conferma nella interpretazione prevalente dell'art. 18 TFUE come applicabile solo ai cittadini europei e dell'attuale status dei cittadini di Paesi terzi.

Nonostante che l' art. 18 e le varie declinazioni del divieto di discriminazione per motivi di nazionalità sancite nel Trattato non si applichino ai cittadini di Paesi terzi, numerosi sono ormai gli obblighi imposti agli Stati di garantire la parità di trattamento a tali cittadini, sanciti nelle direttive in materia di immigrazione e asilo.

Si osserva infatti uno sviluppo sempre più consistente della normativa antidiscriminatoria sia europea che sovranazionale, tesa all'affermazione di un principio di parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, indipendentemente alla nazionalità del richiedente. In Italia, la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in cui in modo esplicito o implicito c'è riferimento al divieto di discriminazioni.

## ESEMPI CASISTICA

In particolare:

### **Art. 17, comma 1**

"In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"

### **Art. 40, comma 1, lett. c)**

"Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: [...] la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi"

### **Art. 41, comma 1**

"Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"

### **Art. 42, comma 1**

"Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione".

Per lungo tempo l' accesso alle prestazioni sociali è stato limitato ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tuttavia, seppur attraverso e lungo percorso giurisprudenziale negli ultimi anni - sono stati ricompresi tra i potenziali beneficiari anche i familiari stranieri di cittadini, i titolari dello status di rifugiato e di protezione internazionale.

**La direttiva 2011/95** stabilisce che gli Stati membri dell' UE devono provvedere "affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione". La lettura delle varie disposizioni normative contenute nelle direttive europee che si sono susseguite

per la regolamentazione dello status dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno degli Stati membri consente, invece, di ricomprendere tra i soggetti legittimati alla fruizione di tali servizi tutti i cittadini di Paesi terzi che siano legalmente residenti sul territorio italiano secondo una titolo di soggiorno che ne consente la qualificazione come soggiorno stabile e non occasionale.

Si indicano schematicamente le categorie di stranieri tendenzialmente escluse da tali diritti e le disposizioni di riferimento che invece estendono la tutela a loro favore, tramite la previsione di una clausola di non discriminazione:

1. **Titolari di permesso unico lavoro:** nei loro confronti opera un principio di parità di trattamento in forza dell' articolo 12 della direttiva 2011/98 il quale prevede che “i lavoratori di cui paragrafo 1, lettere b) c) (cioè i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall' attività lavorativa ai quali è consentito di lavorare e i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”
2. **Titolari di Carta blu** (lavoratori altamente specializzati): l' art. della 14 direttiva 2009/50 stabilisce che “I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne (...) e) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71. le disposizioni particolari che figurano nell' allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, si applicano di conseguenza” ; (...) g) l' accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l' erogazione degli stessi, comprese le procedure per l' ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d' informazione e consulenza forniti dai centri per l' impiego” .
3. **Titolari di protezione umanitaria:** l' art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007 stabilisce che “Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria” .

Proprio a partire da tali disposizioni si è andato consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a qualificare come ipotesi di discriminazione diretta la limitazione nell'accesso a prestazioni sociali ai soli cittadini titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Rispetto a questa prestazione essenziale sono già molte le pronunce giurisdizionali che hanno riconosciuto il carattere discriminatorio delle limitazioni e che stanno progressivamente portando ad un adeguamento, seppur in modo discrezionale sul territorio nazionale, dei vari enti locali.

### *3.8 Discriminazione multipla*

L'identità è complessa. Come ha mostrato la teoria dell'interazionismo simbolico, l'identità (sociale) è il prodotto delle interazioni che attribuiscono in base a status e corrispettivi ruoli “adeguati”.

La teoria dell'etichettamento e quella dello stigma ancor più sottolineano il processo di attribuzione di ruoli e la costruzione di stereotipi.

Ogni singolo status può essere oggetto di discriminazione, diventa fattore di discriminazione.

Ma l'identità è un concetto complesso anche perchè contemporaneamente un individuo ha più di uno status (disabile, donna, profugo, extracomunitario, status di nazionalità, etnia, etc...) e ciò crea problemi nella difesa, protezione dal punto di vista di un singolo fattore discriminatorio alla volta. Da un punto di vista teorico, nel contesto giuridico europeo punto di riferimento è la sistematizzazione delle discriminazioni multiple. In base alla tripartizione di Makkonen, per cui con il termine di discriminazioni multiple' si ricomprendono sia la discriminazione multipla che quella intersezionale.

La prima si verifica quando una persona è discriminata sulla base di più fattori, ma ogni discriminazione avviene in momenti diversi e si basa ogni volta su fattori differenti. Per esempio, una donna disabile viene esclusa da una progressione economica perché donna e, in un'altra circostanza, viene trasferita in un ufficio che non le consente un facile accesso a causa delle barriere architettoniche. La tutela giuridica della persona da questo tipo di discriminazione non presenta particolari problemi, perché basta presentare un ricorso per ogni episodio di discriminazione.

La discriminazione intersezionale, si verifica invece quando la discriminazione è basata su più fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter più essere distinti e separati. Un riferimento proviene dagli studi americani in cui alcuni soggetti si trovano su un incrocio dove convergono più status di attribuzione e, l'atto di discriminazione, deriva dalla simultanea esistenza dei fattori.

Sul fronte della produzione normativa, occorre sottolineare come la Proposta di Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 2008, recante «applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale», intenda per «discriminazione su fattori multipli» come «la discriminazione, in ognuna delle sue forme, che si verifica sulla base di ciascuna combinazione di due o più dei seguenti fattori, incluso quando la situazione non darebbe luogo a discriminazione multipla contro la persona interessata se essi fossero presi separatamente: religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. La discriminazione su fattori multipli deve essere riconosciuta per rispecchiare la complessa realtà dei casi di discriminazione, così come per accrescere la tutela delle vittime di queste».

La varietà di definizioni e di casistiche accolte mostra che la discriminazione non è sempre riferibile a un'unica dimensione della persona.

L'esistenza di più fattori concomitanti era già stata introdotta nella Convenzione delle Nazioni Unite «sui diritti delle persone con disabilità» del 2006, in particolare nell'art. 6 rubricato «Donne con disabilità»

Sul piano pratico con riferimento alle discriminazioni multiple si segnala il progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple, avviato nel giugno 2019, proposto dalla FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

#### ANALISI DEL PROGETTO

Collateralmente, in Italia, agli studi empirici sul **Diversity Management dell'ISTAT**, sono state condotte ricerche sulle discriminazioni multiple vissute da donne con disabilità, stranieri con disabilità e persone con disabilità LGBT, volte ad indagare sulle condizioni di vita e i molteplici rischi di esclusione.

Dalle ricerche sono emersi gli elementi qualitativi e quantitativi, che contribuiscono a profilare le discriminazioni multiple, enfatizzando altresì le lacune normative, politiche e dei servizi che concorrono ad amplificarle.

### *3.9 La violenza di genere come fenomeno di discriminazione nei confronti delle donne*

Le ricerche su scala mondiale mostrano dati allarmanti sulla percentuale delle donne fisiche o sessuali da parte di un partner o di altri uomini. Anche i dati sulle molestie sessuali rivolte verso le donne costituiscono un fenomeno di dimensioni allarmanti.

Studi effettuati in **Australia, Canada, Israele, Sudafrica e Stati Uniti** correlano, nel range tra il spiega tra il **40% e il 70%**, il totale degli omicidi con il partner. Le spose bambine nel mondo e la mutilazione dei genitali sono pratiche persistenti.

Relativamente alla violenza di genere, l'Italia ha ratificato, con **L. n. 77/2013**, la **Convenzione del**

**Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011.

**La Convenzione di Istanbul** è lo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

**La Convenzione** interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

Nel preambolo della Convenzione si ricorda che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, il riferimento è la **CEDAW Convenzione Onu** del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.

La **CEDAW**, riconosciuta come una sorta di Carta dei diritti delle donne, definisce discriminazione contro le donne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".

Il **Preambolo della Convenzione** riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.

Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate. Di rilievo, inoltre, la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

**L'articolo 4 della Convenzione** sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere.

Ampio spazio viene dato dalla **Convenzione** alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la **Convenzione** impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della **Convenzione** è la protezione delle vittime. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e no, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica. Per proteggere le vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche di assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

- **La Convenzione** stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza (sui risarcimenti da parte dello Stato si è già detto più sopra).
- **La Convenzione** individua anche una serie di reati (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, ecc.), perseguibili penalmente, quando le violenze siano commesse intenzionalmente e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo stalking, definito il comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità. Quanto al matrimonio forzato, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, pur in assenza di celebrazione del matrimonio.
- **La Convenzione** torna in più punti sull'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali, tra i quali il cosiddetto "onore" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante. In materia di sanzioni, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità.
- **La Convenzione** contiene poi un ampio capitolo di previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa. Un Capitolo apposito è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati) e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.
- **La Convenzione** istituisce infine un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali, ecc.). I privilegi e le immunità dei membri del GREVIO sono oggetto dell'Allegato alla Convenzione.
- **La Convenzione** interviene specificamente nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.
- **La Convenzione** si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli e di un Allegato. La sua struttura segue quella usata nelle più recenti convenzioni del Consiglio d'Europa ed è basata sulle "tre P": prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli. A queste viene aggiunta una quarta "P", quella delle politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande

complessità e da molteplici determinanti; ognuna di queste quattro aree di intervento è oggetto, nell'ambito della Convenzione, di una distinta sezione contenente misure specifiche.

Come già indicato in precedenza, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul, approvando la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Governo e Parlamento hanno tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il Decreto-legge n. 93 del 2013 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, **L. 15 ottobre 2013, n. 119**. In particolare, il provvedimento:

- **interviene sul codice penale**, introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
- **novella il reato di atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. stalking), prevedendo un'aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o telematici e modificando il regime della querela di parte. In particolare, rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, che qualifica la querela come irrevocabile, la Camera ha circoscritto le ipotesi di irrevocabilità ai casi più gravi, prevedendo comunque che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale;
- **interviene sul codice di procedura penale**, consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni;
- **introduce la misura di prevenzione** dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
- **sempre per tutelare le vittime**, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- **prevede specifici obblighi di comunicazione** da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
- **modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura**, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
- **estende alle vittime dei reati di stalking**, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
- **stabilisce che la relazione annuale al Parlamento** sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- **riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica** la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- **demanda al Ministro** per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.

**Nella XVIII legislatura** è proseguita l'attività del legislatore volta a introdurre misure per prevenire i reati di violenza nei confronti delle donne, punire severamente i colpevoli e offrire adeguata protezione alle vittime. Tale attività si pone in linea di continuità rispetto all'evoluzione normativa già compiuta in materia nella scorsa legislatura, con la ratifica **della Convenzione di Istanbul** (legge n. 77 del 2013), le modifiche al codice penale e di procedura penale volte ad inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del primo "Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere" e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.

Nel corso della **XVII legislatura, il Parlamento:**

- **ha previsto** - con la Legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia - che anche agli indiziati di stalking possano essere applicate misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni e misure patrimoniali) e che, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker possa essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità;
- **ha modificato** - con la Legge n. 4 del 2018 - il delitto di omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., prevedendo la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile, la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Con la reclusione da 24 a 30 anni viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Prevenzione, punizione e protezione delle vittime dei reati di violenza di genere sono gli obiettivi della **Legge n. 69 del 2019**, conosciuta dall'opinione pubblica con l'espressione Codice rosso, per sottolineare uno specifico percorso di tutela, anche processuale, delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge ha introdotto nel codice quattro nuovi delitti:

• **il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;

• **il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate** (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;

• **il delitto di costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

• **il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 ha previsto modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:

- inasprire la pena;
- prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
- considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

**La legge ha modificato anche:**

• **il delitto di atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;

• **i delitti di violenza sessuale** (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di

minore;

- **il delitto di atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;
- **il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali**. Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., la legge n. 69 del 2019 ha previsto che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. Per quanto riguarda la procedura penale, l'impianto della legge mira a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).

A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

- che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta;
- che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, la legge, tra l'altro:

- **introduce** l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
- **modifica** la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
- **prevede** una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi.

Con il decreto-legge **n. 93** del 2013 il legislatore ha demandato al Governo l'adozione di piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.

La disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata **dall'art. 1, comma 149**, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ha mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tale denominazione ricalca la terminologia utilizzata nella Convenzione di Istanbul; inoltre, il Piano perde la qualifica di "straordinario" per diventare uno strumento "strategico" nel contrasto alla violenza sulle donne.

**Il Piano 2021-2023** ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in **4 Assi tematiche (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione)** secondo le linee indicate dalla **Convenzione di Istanbul**, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

ANALISI DEL PIANO

## QUARTA LEZIONE – 2 ORE

### 4. LE "NUOVE" FORME DI DISCRIMINAZIONE:

#### 4.1 *Il linguaggio dell'odio e del cyberbullismo*

Secondo la Raccomandazione **(97)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**: “con il termine discorso d'odio (Hate Speech) si intende qualunque forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, incluse l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo aggressivo e l'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine migrante”.

Una ulteriore definizione viene desunta dalla decisione quadro 2008/913/GAI4, per la quale costituisce discorso d'odio “ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica”.

In materia di “discorso d'odio”, assume fondamentale rilievo l'esigenza di bilanciare i principi che, nel sistema giuridico nazionale, sono statuiti agli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione con il principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della stessa Carta.

Al riguardo, va considerato il principio stabilito dalla **Corte di Cassazione**, in armonia con le indicazioni della Corte europea dei diritti umani, secondo il quale:

“Nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest'ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato” (Cass. Pen. 36906/2015).

In ogni caso, lo strumento normativo utilizzato per contrastare penalmente il discorso d'odio è l'**art. 604 bis cp** (ex art. 3 l. 654/75) “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”,

Con l'avvento dei social network hanno reso la comunicazione sempre più immediata, grazie ad una tecnologia facilmente accessibile che rende istantanea la diffusione delle informazioni a livello globale. Anche il discorso d'odio ha trovato in rete un fertile terreno di diffusione obbligando tutti gli attori coinvolti – le istituzioni pubbliche, tra le quali le forze di polizia, le organizzazioni della società civile ed i singoli utenti – a confrontarsi con nuove sfide.

Il Codice definisce il discorso d'odio (“**Illegal hate speech**”), richiamando la decisione quadro **2008/913/GAI**. A giugno 2016, la Commissione europea ha, poi, istituito il “Gruppo ad alto livello sulla lotta contro il **razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza**” (cui Osce partecipa con propri rappresentanti) nel cui contesto è stato, tra l'altro, attivato un tavolo di lavoro in materia di hate speech on line che prevede un meccanismo di monitoraggio dell'applicazione del Codice di condotta, con particolare riferimento alle percentuali e alle tempistiche di rimozione dei contenuti illeciti segnalati, che in tre anni, dal 2016 al 2019, ha fatto registrare un costante miglioramento dei dati.

#### ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISCORSO D'ODIO (Casistica)

A livello nazionale, esistono notevoli difficoltà nel perseguire quei contenuti che, ai sensi della normativa citata (**art. 604 bis cp**), configurano una condotta penalmente illecita. In molti casi, infatti, i server dei social network (o dei siti) sui quali sono presenti contenuti illegali sono allocati in Paesi, ad esempio gli Stati Uniti d'America, che non criminalizzano i cosiddetti “reati d'opinione”<sup>7</sup>, tra i quali vengono annoverati i discorsi d'odio.

Ciò scoraggia l'attivazione di procedure di “**rogatoria internazionale**” finalizzate all'acquisizione all'estero dei necessari elementi di prova, atteso che l'esperienza operativa ha fatto ripetutamente riscontrare il rigetto della richiesta, da parte delle autorità giudiziarie di quei Paesi.

Successivamente, hanno aderito al Codice anche Instagram, Google, Snapchat e Dailymotion. Una domanda lecita è quando un discorso di odio può ravvedere un crimine d'odio.

In Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d'odio.

Viene in genere utilizzata quella elaborata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in base alla quale il crimine d'odio è un reato, commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una "caratteristica protetta" di quest'ultima.

**Il crimine d'odio**, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi: un fatto previsto dalla legge penale come reato e la motivazione di pregiudizio in ragione della quale l'aggressore sceglie il proprio "bersaglio".

Questo è il motivo per cui i crimini d'odio vengono anche definiti target crimes o message crimes per evidenziare che si tratta di reati con uno specifico bersaglio, attraverso i quali l'autore intende lanciare un messaggio di non accettazione di quella persona e della relativa comunità di appartenenza. Con caratteristiche protette ci si riferisce ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell'identità di un individuo e creano un'identità tipica del gruppo.

Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici democratici vi sono: **la "razza" (o, più correttamente, l'origine etnica), il credo religioso, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità.**

Queste caratteristiche possono essere reali, quando la vittima (o un bene, come ad esempio un luogo di culto, in qualche modo collegato al gruppo) possiede, appunto, la caratteristica che la identifica come appartenente ad una determinata minoranza o presunte, quando l'autore del reato sceglie la vittima ritenendo erroneamente che sia legata al gruppo di minoranza.

Si parla di **"discriminazione per associazione"** quando la vittima, sebbene non appartenente a una specifica "comunità di minoranza" viene colpita, perché in qualche modo ad essa legata (ad esempio un individuo può essere aggredito in quanto coniugato con una persona di colore).

I crimini d'odio si caratterizzano per la plurioffensività, l'under-reporting, l'under-recording e il rischio di escalation ed ha effetti a più livelli.

Nel momento in cui un crimine d'odio viene commesso, esso colpisce, in primo luogo, la vittima (che è stata scelta proprio in ragione di una, o più, caratteristiche protette). Tuttavia, tenuto conto che quella caratteristica contribuisce a definire un'identità condivisa per una determinata comunità, l'aggressione non limita i propri effetti dannosi alla vittima, ma lede indirettamente anche il "gruppo di minoranza" di cui essa fa parte. Nei casi più gravi, può addirittura essere messa a repentaglio la coesione sociale, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.

L'under-reporting è il fenomeno per il quale le vittime e i testimoni di crimini d'odio tendono, per varie e complesse motivazioni a non denunciarli.

Tra le principali ragioni per le quali vittime e testimoni hanno difficoltà a denunciare vi sono:

- non aver cognizione (o rifiutare) il fatto che l'aggressione è motivata dal pregiudizio nei confronti di quella caratteristica protetta di cui spesso ci si autoincolpa;
- non aver fiducia nelle forze di polizia e temere che non vengano attivate indagini accurate;
- paura di compromettere la propria privacy (è il caso di molti reati commessi contro appartenenti alla comunità Lgbti); timore di ritorsioni;
- non conoscenza della lingua e del sistema giuridico nazionale.
- 

Quando si parla di under-recording ci si riferisce, invece, al fenomeno per il quale le forze di polizia non riconoscono la matrice discriminatoria del reato denunciato e, conseguentemente, non lo registrano né lo investigano come tale. Questo può accadere per diverse motivazioni: mancato riconoscimento dei cosiddetti indicatori di pregiudizio (o "bias indicators") ossia degli elementi indiziari che consentono di rilevare la motivazione discriminatoria del reato (dei quali si dirà diffusamente più avanti); scarsa sensibilità/mancanza di formazione adeguata sul fenomeno;

carenza di risorse.

Infine, il rischio di escalation deriva dall'accettazione sociale della discriminazione contro taluni gruppi di minoranza (cosiddetta normalizzazione dell'odio) che favorisce l'aumento dei crimini d'odio. Infatti, laddove comportamenti discriminatori a base intensità vengano accettati dalla società perché non percepiti come offensivi – ma, magari, interpretati, come battute o episodi di goliardia – e quindi non adeguatamente contrastati, vi è un forte rischio di escalation.

Da atteggiamenti o comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione (nell'accesso a pubblici servizi, al lavoro, ecc.), fino a giungere a veri e propri reati: vandalismi, profanazioni di luoghi sacri, minacce, aggressioni.

Tale concetto è rappresentato dalla cosiddetta  
**Piramide dell'odio dell'Anti defamation league (Adl)**

1. **GENOCIDIO**
2. **VIOLENZA** alla persona: minacce; aggressioni (violenze, stupri...); omicidi; terrorismo. all'approprietà: incendi, profanazioni (di luoghi di culto o cimiteri); atti vandalici
3. **DISCRIMINAZIONE** Discriminazione sul lavoro, per l'alloggio, nello studio; molestie (atti ostili basati su razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere...)
4. **COMPORTAMENTI BASATI SUL PREGIUDIZIO** Insultare; ridicolizzare; evitare/escludere socialmente; accontare storielle sminuenti
5. **ATTEGGIAMENTI BASATI SUL PREGIUDIZIO**  
Accettare gli stereotipi; non respingere le storielle sminuenti; trovare capri espiatori (biasimare le persone per il loro gruppo di appartenenza)

Gli indicatori o markers del pregiudizio, conosciuti a livello internazionale con il termine “Bias indicators”, sono fatti e circostanze che consentono di supporre di essere in presenza di un crimine d'odio, ossia di un reato commesso in ragione del pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della vittima, a causa di una o più caratteristiche protette (reali o solo presunte dall'autore) che la contraddistinguono.

**L'ODIHR**, l'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani dell'**OSCE**, li definisce come: “Fatti obiettivi, circostanze, modalità relative ad un reato che, da soli o in connessione con altri fatti o circostanze, suggeriscono che le azioni dell'autore sono motivate, in tutto o in parte, da una qualche forma di pregiudizio”.

Dalla stessa definizione, risulta evidente la loro importanza ai fini investigativi: sono, infatti, gli elementi che consentono all'investigatore di far emergere le motivazioni di natura discriminatoria che hanno spinto l'autore a commettere il reato scegliendo proprio quella vittima (in buona sostanza, il movente).

Una accurata trascrizione negli atti permetterà all'autorità giudiziaria (pubblico ministero e giudice), di disporre degli elementi informativi necessari per valutare l'opportunità di trattare il reato come crimine d'odio (ad esempio, contestando – e applicando – l'aggravante di cui all'**art. 604 ter cp**).

L'importanza degli indicatori di pregiudizio e d'altro canto la necessità di una lettura coordinata del complessivo contesto in cui si inquadra il fatto-reato – vengono ben evidenziate in alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 434/99 e Cass. 16328/12) dalle quali si evince che la presenza o l'assenza di uno specifico indicatore non è di per sé decisiva per stabilire la motivazione discriminatoria di un reato. È necessaria, quindi, una accurata lettura di tutto il contesto.

**I principali indicatori di pregiudizio sono i seguenti:**

- percezione della vittima/del testimone: la percezione della vittima (o degli eventuali testimoni) rispetto a quanto accaduto è un importante indicatore che dovrebbe dare, all'operatore di polizia, un ulteriore impulso nella ricerca di elementi oggettivi per determinare la possibile motivazione discriminatoria del reato;
- commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti: spesso l'autore di un crimine d'odio intende evidenziare la motivazione di pregiudizio, non accettazione o, addirittura, di vero e proprio odio alla base del reato (non a caso gli hate crimes vengono

- anche definiti message crimes, ossia reati che inviano un messaggio);
- differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi o di altro tipo (ad esempio per orientamento sessuale): sono un indicatore significativo, soprattutto – ma non necessariamente e la vittima appartiene (o è percepita come appartenente) a un cosiddetto gruppo di minoranza;
  - coinvolgimento di cosiddetti gruppi organizzati dell'odio (ossia, dediti a crimini d'odio o all'incitamento all'odio) o dei loro componenti: l'autore può anche non essere strutturalmente organico ad alcun gruppo del genere, ma condividerne l'ideologia ed i metodi violenti;
  - luogo: il reato è stato commesso nei pressi di un luogo di culto (sinagoga, moschea, chiesa cristiana) o di un locale prevalentemente frequentato da persone a rischio di discriminazione (persone Lgbti, migranti);
  - data, timing; il reato ha avuto luogo in occasione di una particolare ricorrenza, festa religiosa o altro evento di particolare significato per una comunità;
  - modelli/frequenza di crimini o incidenti avvenuti precedentemente: l'episodio è simile ad altri di analoga natura che si sono verificati in un dato periodo; ricorre un certo schema delittuoso, una serialità;
  - natura della violenza: nei crimini d'odio il livello di violenza può essere particolarmente elevato ed è spesso accompagnato da gravi offese fisiche o umiliazioni non di rado rese pubbliche, dallo stesso autore, attraverso il Web;
  - mancanza di altre motivazioni: alcune volte non vi sono motivi evidenti che possano giustificare la commissione del reato: la vittima e il sospettato non si conoscono, un eventuale litigio che possa aver innescato l'aggressione appare chiaramente pretestuoso, non vi è un movente economico, in tali casi quella discriminatoria potrebbe essere l'unica motivazione plausibile.

Il bullismo elettronico, cyberbullying, è un fenomeno descritto dalla ricerca internazionale soltanto a partire dai primi del XXI secolo.

ANALISI DELLE DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Gli studiosi che si sono occupati di cyberbullismo hanno individuato alcune categorie per descrivere le diverse forme in cui può manifestarsi il fenomeno.

Con terminologia inglese, si è parlato di:

- **Flaming,**
- **Harassment,**
- **Denigration,**
- **Impersonation,**
- **Outing and trickery**

SPECIFICHE E CASISTICA

**La normativa europea in merito ha i seguenti riferimenti:**

- Risoluzione del Consiglio Europeo n. 2144/2017- Porre fine alla discriminazione e all'odio in Rete Trasmessa il 2 febbraio 2017.
- Decisione n.1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione.
- La legislazione comunitaria in materia di tutela dei dati personali si applica anche agli atti di bullismo attraverso internet, telefono e ogni mezzo di comunicazione. In queste norme si prevedono sanzioni anche per gli atti che comportano il furto d'identità e atti persecutori.
- Il Garante europeo della protezione dei dati personali ha sottolineato come tale normativa può essere efficacemente applicata per proteggere le persone dagli atti di cyberbullismo (cfr.rapporto della conferenza "Violenza via internet e scuola, buone prassi per la tutela degli insegnanti", 2010).

- Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno in programma nel 2014 la discussione di riforme della legislazione comunitaria al fine di ampliare la tutela per le vittime di persecuzione via internet.
- La Commissione Europea ha promosso accordi per il contrasto del bullismo con i principali provider di social network mondiali, fra cui Facebook e Myspace.
- Con il Programma dell'Unione Europea Daphne sono finanziate ogni anno azioni di contrasto alla violenza anche via internet nei confronti dei minori. Le azioni variano da scambi di buone prassi fra stati europei, campagne di sensibilizzazione, rilevazioni di dati del fenomeno del bullismo in rete e ricerche comparative.
- Fra i progetti più recenti, E-ABC (Europe Anti-Bullying-Project)
- Creazione della Rete Europea Antibullismo, formata da 17 organizzazioni di diversi stati membri dell'UE, fra cui Telefono Azzurro,

In Italia, il Ministero dell'Istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e più in generale, di ogni forma di violenza. Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

- **Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022** - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021);
- **Decreto assegnazione fondi** per contrastare il fenomeno del cyberbullismo da destinare agli Uffici Scolastici Regionali;
- **Legge 107 del 2015** ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale.
- **Legge 71 del 2017** ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo** (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.
- **L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida MIUR per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo** (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, grazie a strumenti di comprovata evidenza scientifica. Di seguito i principali aggiornamenti, rispetto alla versione precedente delle Linee di Orientamento (2017):
- **Strumenti utili e buone pratiche** per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo: progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
- **Formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA** (e-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo);
- **Indicazioni di procedure operative** da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- **Modelli di prevenzione** a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
- **Invito a costituire Gruppi di Lavoro** (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;

- **Protocollo d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;**
- **Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;**
- **Evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;**
- **Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.**

Con la **Legge n. 71/2017**, recante “**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**”, il legislatore ha scelto di affrontare il problema evitando il ricorso agli strumenti del diritto penale preferendo “azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

ANALISI del testo

#### *4.2. Immagini discriminatorie come veicolo di discriminazione*

ANALISI DELLE PRINCIPALI FONTI

**Convenzione di Istanbul** Articolo 17

**Autorità Garante per le Comunicazioni** Funzioni e provvedimenti

**Il TUSMAR** (Testo unico della radiotelevisione Dlgs 177/2005

**Agcom** delibera 157/19/CONS del 15 maggio 2019) che ha inteso anticipare i contenuti della nuova direttiva **SMAV** in materia di contrasto ai discorsi d'odio.

**La nuova Direttiva UE 2018/1808 Direttiva sui Servizi di Media** Audiovisivi

## QUINTA LEZIONE – 3 ORE

### 5. PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE: IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE ONG E DELLE ISTITUZIONI

#### *5.1 Il ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nella lotta alla discriminazione*

Ruolo fondamentale all'interno degli stati membri dell'UE sono gli organismi per la parità che svolgono funzione di contrasto, prevenzione e controllo e si è sviluppata Equinet la rete europea degli organismi per la parità.

La Rete Equinet “**European network of Equality Bodies**”

ANALISI DEL PROGETTO , OBIETTIVI, COMPOSIZIONE

Accanto agli organi ed uffici nazionali degli Stati membri, sempre di più in Europa, infatti, è nata la esigenza di responsabilizzare maggiormente le istituzioni che rappresentano i territori e l'istituzione scolastica. Si assiste in particolare ad una maggior responsabilizzazione degli **enti locali** e della **istituzione scolastica** attori importanti nell'ambito del contrasto e della prevenzione della discriminazione.

Gli enti locali e regionali per, per effetto della loro vicinanza ai cittadini svolgono un ruolo cruciale nella promozione e nel rispetto dei valori europei, contro il razzismo e l'incitamento all'odio, nella protezione dei gruppi vulnerabili e delle minoranze, nonché in tutte le forme di discriminazione.

Relativamente all'istituzione scolastica, il suo ruolo di attore fondamentale per la prevenzione delle discriminazioni è per la prima volta affrontata con l'art. 1, comma 16, della **legge n. 107/2015**.

ANALISI E NOTA MIUR

Nel 2017 si hanno in Italia le **Linee guida nazionali** del Ministero dell'Istruzione:

“**Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte**

## le forme di discriminazione.”

**Il principio di pari opportunità, la cui attuazione** – ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della L. 107 del 2015 – deve essere assicurata dalle istituzioni scolastiche mediante il Piano Triennale dell’Offerta formativa (**PTOF**), costituisce quindi un principio trasversale che investe l’intera progettazione didattica e organizzativa.

ANALISI LINEE GUIDA MIUR

ESPERIENZE positive già avviate

**Lavorare in ambito educativo sulla discriminazione**, è in primo luogo decostruire i limiti e le opportunità imposte dalla attribuzione di ruoli specifici a status specifici.

Punto di partenza teorico dell’educazione scuola come palestra democratica è l’approccio dello struttural-funzionalismo, precursore e base della prospettiva dell’interazionismo simbolico che ebbe forte ascendenza in psicologia e in pedagogia.

Nell’approccio teorico struttural-funzionalista, il sistema sociale viene definito in termini di interazione.

Gli insiemi di relazioni relativamente stabili basate su mediazioni simboliche costituiscono una struttura sociale, la trama dei rapporti relativamente stabili tra gli individui.

Sono le relazioni tra elementi che caratterizzano la struttura e il significato/funzioni degli elementi nel sistema. Non si tratta di interazione tra personalità, ma tra status/ruoli. Lo status definisce la posizione del soggetto rispetto agli altri soggetti nella struttura di relazioni, mentre il ruolo si riferisce a ciò che il soggetto compie nelle sue relazioni con gli altri.

Gli status/ruoli esistono e sono relativamente prevedibili indipendentemente dalle personalità particolari che li ricopre.

Ad ogni status corrispondono delle «aspettative di ruolo»: ci si attende un certo comportamento.

Il ruolo, insieme di modelli di comportamento stabili finalizzati all’assolvimento di funzioni di rilevanza sociale, si configura come il punto di incontro tra sistema della cultura e sistema della personalità all’interno del sistema sociale.

L’orientamento delle azioni individuali è determinato dal sistema della cultura, modelli interiorizzati tramite la socializzazione, processo tramite il quale un individuo sviluppa lungo tutto l’arco della sua vita, nel corso dell’interazione sociale con una lunga serie di agenti di socializzazione (famiglia, scuola, gruppo di pari, organizzazioni lavorative, movimenti sociali-politici, mass media etc.), l’interiorizzazione delle norme sociali.

La teoria dell’interazionismo simbolico, con il postulato che il mondo sociale, attraverso le interazioni ed il processo di socializzazione, fornisca all’individuo informazioni e modelli che servono a definire sé stessi, introdurrà il concetto di **Identità (sociale)** che diviene humus per il passaggio in psicologia dal comportamentismo al cognitivismo e alla nascita della psicologia sociale, diventando un dominio interdisciplinare, un ponte tra sociologia e psicologia.

La sociologia, inoltre, con la teoria delle associazioni differenziali e la teoria dell’etichettamento, fa segnare il passaggio per gli psicologi dell’apprendimento dal considerare, oltre all’esperienza diretta, anche il ruolo dell’imitazione del comportamento altrui.

Si inizia a teorizzare che parte dell’apprendimento non avviene per esperienza diretta, ma tramite l’esperienza mediata, cioè l’osservazione di modelli, definizioni sociali ed autodefinizioni.

Il pioniere dell’interazionismo simbolico, **George Herbert Mead**, ebbe grande influenza anche in pedagogia.

Il filosofo e pedagogista **John Dewey**, collega di **G.H. Mead**, porrà le basi dell’attivismo pedagogico partendo dall’assunto che l’apprendimento è attività sociale, intimamente associato con i nostri legami con altri esseri umani, gli insegnanti, i pari, la famiglia oltre che le conoscenze casuali, comprese le persone che ci stanno davanti o di fianco (relazioni).

Con **Dewey**, la pedagogia inizia a riconoscere l'aspetto sociale dell'apprendimento e le metodologie didattiche iniziano ad essere pensate a partire dalla interazione con gli altri.

Con **Lev Semenovic Vygotskij** viene sviluppato il postulato che tutti i processi comunicativi e lo sviluppo cognitivo conseguente, si verificano sempre in un contesto sociale e culturale.

**Jerome Seymour Bruner** porrà le basi per sollecitare chi si occupa di apprendimento ad esaminare la natura dello sviluppo del soggetto focalizzandosi sul suo "sistema di rappresentazione" attivo (azioni), iconico (immagini) e simbolico (simboli linguistici), definendo il pensiero un processo costruttivo che elabora i dati dell'esperienza culturalmente determinati.

L'assunto largamente condiviso che il sapere è una costruzione umana, culturalmente determinata e la concezione dell'allievo come soggetto attivo del processo di apprendimento, implica la scelta di strategie di insegnamento diversamente ispirate al modello di apprendimento per trasmissione/ricezione.

La scuola è uno dei più importanti agenti di socializzazione e, come tale può essere il luogo privilegiato della socializzazione alle differenze, per promuovere democrazia e parità diventare l'uomo e la donna che si desidera.

La socializzazione alle norme sociali di comportamento, ai valori, non è neutra e, negli anni '70 del '900 **Elena Belotti**, pedagogista montessoriana, ha avuto il merito in Italia di iniziare una riflessione sul ruolo della docente all'interno dei processi educativi soffermandosi sulla socializzazione alle aspettative di ruolo dipendenti dallo status ascritto, del sesso alla nascita.

In *Da la parte delle bambine*, l'autrice evidenzia come maestre e genitori operano scelte nell'ambito ludico a seconda del sesso attraverso meccanismi di rinforzo positivo o negativo, che legittimavano rapporti diseguali tra bambini e bambine.

L'Educazione di genere è l'insieme dei comportamenti, delle azioni, delle attenzioni messo in atto quotidianamente, in modo più o meno intenzionale, da chi ha responsabilità educativa (genitori, insegnanti...) in merito al vissuto di genere, ai ruoli di genere e alle relazioni di genere.

A scuola, l'educazione di genere può invece essere pensata, organizzata, prevedere percorsi costruiti ad hoc finalizzati a evitare la cristallizzazione degli stereotipi legati all'identità di genere, ai ruoli e alle relazioni di genere, e promuovere la costruzione individuale del soggetto, riconosciuta nelle sue possibilità e sviluppo. Le differenze di genere sono socialmente costruite, simbolicamente mediate e ritualmente sostenute e il femminile e il maschile si costruiscono reciprocamente, intrecciandosi in un ordine, in un sistema di relazioni, conflitti e accomodamenti.

Poiché il genere è una costruzione sociale, decostruirlo, disfare il genere, significa far cogliere che le differenze tra donne e uomini visibili in una data società sono state poste mediante l'attribuzione ad uno status un ruolo, un sistema di aspettative, uno stereotipo e che ciò crea accesso differenziato in ambiti sociali.

Disfare non significa eliminare le differenze di genere nella direzione di uno scenario di neutralità, ma rinegoziare le possibilità delle aspettative di ruolo di ciò che è socialmente adeguato alla categoria maschi e la categoria femmine.

Relativamente ai temi della decostruzione del genere per produrre cambiamenti culturali, potrebbero essere spunto la disparità dei ruoli familiari, le scelte formative in base alle discipline **STEM (science, technology, engineering and mathematics)** e le conseguenze sul mercato del lavoro, le professioni, le cariche pubbliche, la violenza contro le donne; il corpo, il bullismo omofobico.

Tutte le metodologie didattiche che si presentano di seguito oltre ad essere orientate alla decostruzione del genere, contribuiscono a sviluppare altre competenze, quelle che l'**O.M.S** nel 1993 ha individuato come le 10 competenze essenziali che la scuola dovrebbe favorire per il benessere psicofisico (life skills) dei bambini e degli adolescenti:

- **capacità decisionale**: saper decidere motivatamente;
- **problemsolving**: analizzare, affrontare e risolvere costruttivamente i problemi;

- **creatività:** esplorare alternative, individuare opzioni diverse con flessibilità e originalità;
- **pensiero critico:** analizzare, valutare il pro e il contro;
- **comunicazione efficace:** esprimersi in modo efficace e appropriato;
- **capacità di relazioni interpersonali:** convivere, interagendo positivamente;
- **autocoscienza:** conoscere sé stesso, nei suoi punti deboli e forti;
- **empatia:** ascoltare e comprendere gli altri;
- **gestione delle emozioni:** riconoscerle e controllarle;
- **gestione dello stress:** governare le tensioni e le fonti d'ansia.

Affinchè l'insegnamento delle competenze psicosociali possa divenire parte integrante dei curricula scolastici europei, la scuola richiede ai docenti una profonda trasformazione professionale che dia vita ad un diverso rapporto con gli studenti, con i colleghi, con i genitori. Assumendo la funzione di mediatore e facilitatore dell'apprendimento il docente svolge un ruolo fondamentale nella vita dei propri studenti, quale educatore che orienta il processo formativo.

Rispetto alla didattica tradizionale, basata su metodi espositivi collegati alla trasmissione d'informazioni, vanno privilegiati metodologie didattiche attive di tipo euristico ed esperienziale che impegnano l'insegnante e lo studente in un processo dinamico che permette allo studente di essere soggetto consapevole e responsabile dell'apprendimento, protagonista del proprio successo formativo.

Vi sono studi che stanno accreditando il coding e la robotica come approcci educativi laboratoriali utili allo sviluppo del senso di autoefficacia nei confronti delle discipline STEM delle ragazze che soffrono di un senso di insicurezza maggiore rispetto ai loro compagni maschi a causa del retaggio culturale e del curriculum nascosto che interiorizzano fin da bambine. Altro aspetto didattico importante è l'orientamento formativo in un'ottica di genere cioè volto a decostruire gli stereotipi in maniera interdisciplinare, dando pari dignità al maschile e al femminile quando si parla di professioni o se ne forniscono rappresentazioni sia nel campo dei servizi alla persona sia in quello scientifico-tecnologico. Indirizzare gli studenti secondo percorsi predefiniti in base al genere, ma anche non attenzionare la questione, pensando che tali scelte siano immuni da concezioni predefinite del maschile e del femminile, non permette il pieno sviluppo delle proprie capacità e, dunque, può causare l'insuccesso formativo.

In generale, la metodologia didattica può essere, a grandi linee ripartita nelle architetture proposte da **Antonio Calvani** che si differenziano in base alle variabili: controllo richiesto al docente o all'allievo, strutturazione del materiale didattico, quantità di interazioni tra docente e studente e interazioni tra studenti, e tra studenti e sistema. In particolare:

#### **Recettiva trasmissiva.**

- Controllo da parte del docente,
- Pre-strutturazione dell'informazione ,
- Interazione assente o scarsa
- Comportamentale.
- Direttivo-interattiva.
- Controllo da parte del docente con alta pre-strutturazione dell'informazione,
- Interazione continua docente/discente, Importanza del feedback,
- Istruzione sequenziale interattiva.
- Strumenti Modellamento (apprendistato)
- Supporto al comportamento positivo.

#### **Simulativa.**

- Controllo da parte dell'allievo,
- Pre-strutturazione dell'informazione,
- Forte interazione tra allievo e modello/sistema .
- Strumenti : Studio di caso,
- Simulazione simbolica,
- Game Based Learning ,

- Role playing/drammatizzazione.

### **Collaborativa.**

- Controllo da parte dell'allievo Minore/maggiore,
- Pre-strutturazione degli obiettivi Forte interazione tra pari.
- Strumenti: Mutuo insegnamento (Peer Learning), Apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
- Discussione Esplorativa.
- Controllo da parte dell'allievo, Scarsa o assente pre-strutturazione dell'informazione, Scarsa interazione Strumenti: Problem Based Learning, Metodo per progetti.
- Metacognitiva autoregolativa.
- Trasferimento del controllo da parte del docente all'allievo.
- Crescente capacità del discente di organizzare le informazioni.
- Controllo completo da parte dell'allievo.
- Strumenti: Metacognizione e autoregolazione

Essendo la finalità dell'educazione di genere lo sviluppo di autonomia critica, per raggiungerla va privilegiato l'utilizzo di una didattica attiva.

L'educazione di genere a scuola, fa ricorso spesso allo strumento del laboratorio modalità laboratoriali, con coordinate indotte da un conduttore in un luogo di apprendimento come far sviluppare altrimenti, ai/le giovani, un diverso modo di guardare la realtà, scoprendola ricca di coordinate mai intraviste prima, se non nel piccolo e nel grande gruppo, relazionale ( il gruppo) in cui si intreccia il fare e il pensare, l'esperienza e la riflessione, la metacomunicazione e la metacognizione.

L'impalcatura cercherà di far emergere: le rappresentazioni sociali condivise, i pregiudizi di ciascuno, gli stereotipi attraverso vari stimoli: fiabe, fotografie, riviste, storie, documentar etc. per permettere discussione. Si permette al singolo o al singolo in gruppo di rendere esplicito il proprio pensiero agli altri ma anche a sé.

Nella seconda parte dei laboratori si propongono attività educative, ludiche e espressive che, nel caso si siano palesate convinzioni rigide sul genere, si rivelino utili per imparare a "giocare" sperimentando nuovi repertori. La finalità è quella di aiutare a modificare lo sguardo e a esaminare il mondo sociale con coordinate nuove; nonché far riflettere ragazze e ragazzi sul loro potere, sulla loro "capacità di azione", sul loro essere co-costruttori di genere nei molteplici aspetti della vita quotidiana. Ciascuno, nel comprendere il proprio ruolo attivo, si prepara così a decostruire l'ordine dominante nella quotidianità, nelle pratiche, nel linguaggio, nel simbolico, e nelle relazioni con gli/le altri/e. Per implementare questa seconda fase, nella quale si manifesta chiaramente la circolarità tra decostruire e costruire il genere, alcune indicazioni metodologiche e proposte didattiche sono già reperibili in letteratura. Nell'ultima fase si valuterà se l'esperienza formativa ha implementato l'empowerment dei soggetti coinvolti.

Con riferimento proprio al processo di empowerment, **Donata Francescato, Anna Putton e Simona Cudini**, in *Star bene insieme a scuola* introducono e indicano le strategie per un'educazione socio-affettiva per sullo sviluppo di una serie di abilità necessarie per la crescita. Attraverso percorsi gli adolescenti i possono sperimentare modalità relazionali diverse, fare esperienza di sé, conoscendo aspetti della propria personalità fino a quel momento sconosciuti e, per questo che l'educazione socio-affettiva si configura come una una vera e propria strategia di empowerment e di promozione del benessere, in quanto orientata allo sviluppo di capacità quali il riconoscimento e l'espressione dei bisogni e delle emozioni, ma anche alla promozione di rapporti positivi all'interno dei vari contesti di vita. Il percorso educativo, concentrato sui sentimenti, atteggiamenti, emozioni e credenze degli studenti, permette uno sviluppo sia personale che sociale degli adolescenti, al fine di promuovere la loro autostima , attribuire senso a quelle emozioni ancora in via di sviluppo, iniziano ad assumersi le proprie responsabilità, riuscendo così a gestire attivamente la propria vita emotiva.

Permette inoltre lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali, imparano ad affrontare i problemi e a prendere decisioni in modo creativo vengono e trasmesse diverse abilità, come la capacità di ascolto, di comunicazione, di adattabilità, la capacità di lavorare bene in gruppo, favorendo inoltre uno stile cooperativo, negoziale e personale. Donata Francescato ha adattato al contesto italiano le metodologie che in Inghilterra e negli Stati Uniti venivano usate in maniera singola e settoriale, proponendo un metodo integrato. Il luogo di apprendimento è il gruppo uno spazio relazionale dove potersi conoscere e confrontare, reso possibile attraverso la tecnica del circle time e l'attenzione è stata rivolta al rapporto dei bambini in gruppo.

L'obiettivo del circle time è di far vivere agli adolescenti un'esperienza di gruppo che permetta una maggiore conoscenza tra loro, potendosi confrontare su argomenti di interessi comune e nello stesso tempo far sì che si acquisiscano maggiori capacità di espressione dei propri pensieri e delle proprie opinioni, di mediare tra diversi punti di vista, di ascoltare, di facilitare la partecipazione dei membri. Il metodo è stato ampiamente utilizzato nelle scuole primarie, le ricerche ci dicono che questo possa essere proposto anche nelle scuole secondarie di primo grado.

Alla fine degli anni Sessanta, in California, si è diffusa un'attività chiamata "magic circle time", dove insegnanti ed alunni seduti in cerchio iniziavano a discutere e a confrontarsi su argomenti proposti dagli stessi studenti o dalla loro insegnante. Il circle time ha rinnovato il tradizionale modo di organizzare e strutturare l'ambiente di una classe, risulta infatti uno dei momenti più importanti dell'intervento socioaffettivo, ma potrebbe essere facilmente utilizzato anche come momento comune e integrato all'interno della vita scolastica e non solo. Durante il circle time quei ruoli che organizzano il tradizionale contesto scolastico vengono messi sullo sfondo, non ci sono più studenti e formatori, ma partecipanti e facilitatori. Anche il setting subisce una trasformazione, non ci sono più banchi e cattedre, ma sedie disposte in cerchio e la tipica comunicazione discendente viene sostituita da una comunicazione circolare, che facilita l'instaurarsi di un clima di ascolto e di astensione da critiche, giudizi e valutazioni.

I ragazzi e le ragazze riuniti durante il circle time diventano un vero e proprio gruppo di discussione, caratterizzato da una bassa gerarchia, di tipo formale, con il principale obiettivo di favorire un clima amichevole e collaborativo fra loro. Utilizzando questa metodologia sarà possibile approfondire una conoscenza reciproca, sarà facilitato il processo di scambio di opinioni e l'instaurarsi di rapporti interpersonali più gratificanti; grazie al circle time infatti è possibile riconoscere il valore positivo delle variabili relazionali. Come indicato da Stefano Castelli, in America soprattutto, la scuola è un luogo in cui giungono a confrontarsi e scontrarsi istanze basate su numerose variabili e il sistema scuola si presta a conflittualità ricche ed articolate; la mediazione, la conduzione dei gruppi, introdotta in molti programmi formativi hanno promosso competenze nella gestione dei loro conflitti. In cui il circle time è stato applicato, si è osservato il contributo positivo di questo strumento in termini di sviluppi affettivi ed emotivi, maggiori capacità di accettazione delle differenze individuali, nonché un miglioramento delle relazioni interpersonali.

Il circle time risulta, inoltre, un valido strumento, in grado di promuovere comportamenti prosociali, migliorando i rapporti tra adolescenti, riducendo l'esclusione, favorendo l'aiuto reciproco e promuovendo anche una maggior autostima e consapevolezza di sé, dei propri sentimenti e dei sentimenti altrui. La comunicazione avviene secondo regole condivise e finalizzate a promuovere l'ascolto attivo e la partecipazione di tutti (può essere utile, per esempio, stabilire che i turni di parola siano ritualizzati dal passaggio di un oggetto). aiuta a facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca, a stabilire un clima di classe favorevole, riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, stimolare l'assunzione di responsabilità, valorizzare le risorse e le differenze individuali, educare all'uguaglianza e alle pari opportunità di genere. Inoltre, permette agli insegnanti di conoscere meglio la propria classe e agli studenti di conoscersi meglio tra loro. Può essere utile per risolvere i conflitti, attraverso l'analisi dei problemi e l'individuazione comune di possibili soluzioni (che tra l'altro sono veri e propri compiti di problem solving), evitando la necessità di interventi autoritari da parte dei docenti in quanto se è solo l'insegnante che propone le soluzioni, queste non saranno mai interiorizzate e vissute pienamente dagli alunni.

È importante che le regole siano proposte dal docente e una volta accettate dalla classe, mantenute per tutto il corso dell'esperienza, perché questa diventi un valido punto di riferimento nella vita scolastica (fissare un giorno e la durata di massima della discussione, la disposizione delle sedie in circolo, il criterio di scelta dell'argomento. I temi che possono essere proposti:

### **I giochi preferiti, con una riflessione sugli stereotipi legati all'identità di genere nel gioco;**

Quali sono le mie passioni e i miei interessi e che significato hanno per me, con una riflessione rispetto al futuro e come ciascuno si immagina da grande;

Quali sono le lezioni che mi hanno appassionato maggiormente. Può essere utile per gli insegnanti per adattare la didattica agli alunni, essere più incisivi ed avere un feedback di tipo metacognitivo in modo tale da modellare la loro proposta educativa; o scoprire il curriculum nascosto:

Che cosa mi fa provare rabbia nel comportamento dei miei compagni di classe e come gestisco questi momenti, per aiutare a riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui e gestire eventuali conflitti.

### **Il ruolo dell'insegnante**

- **Osservare:** Come gli alunni si dispongono nel cerchio; se tutti sono coinvolti nella discussione; le reazioni emotive, la punteggiatura tra chi parla e chi ascolta, la direzione della comunicazione.
- **Facilitare la discussione:** offrire sostegno e incoraggiamento ai più timidi, chiedere chiarimenti.
- **Riassumere brevemente,** alla fine di ogni discussione, i pareri emersi. **Esprimere un parere su come si è svolta la discussione,** al di là dei contenuti trattati, evidenziando soprattutto gli aspetti positivi. In caso di conflitto si tratterà di trovare una soluzione accettabile per tutti.

L'inclusione delle differenze è un tema che muove molto il mondo degli insegnanti: la conformazione che le classi spesso presentano rispecchia la complessità sociale odierna che, rispetto al passato, risulta più articolata e pluralistica.

In questa complessità, il lavoro scolastico, i tentativi per rendere più significativa la didattica, l'emozione della relazione e dell'apprendimento, sono finalizzati ad una sempre maggiore e migliore inclusione. Presentazione degli Strumenti e Sulla base di Progetti formativi dei Kit di strumenti educativi volti a contrastare gli stereotipi di genere nella scuola primaria, Kit di strumenti educativi volti a contrastare gli stereotipi di genere nella scuola superiore.

**Indicazioni metodologiche Progettazione: Luogo di apprendimento, tema, impalcatura, strumento, valutazione.**

**Indicazioni sul ruolo di mediatore**

### **OBIETTIVI**

1. integrare una prospettiva di genere nell'attività educativa quotidiana di docenti, formatori/formatrici
2. decostruzione sull'esperienza in relazione al genere

### *5.2. Il ruolo delle ONG e delle organizzazioni internazionali*

Il termine di organizzazione non governativa si riferisce alle organizzazioni che costituiscono la società civile.

Queste organizzazioni sono caratterizzate in generale dall'aver come fine della propria esistenza qualcosa di diverso dal profitto.

Le **ONG** vanno da piccoli gruppi capaci di fare pressione o di mobilitarsi per cause riguardanti, per esempio, specifici aspetti dell'inquinamento o specifiche violazioni dei diritti umani, fino ad associazioni educative, caritatevoli, culturali, religiose, di donne rifugiate, fondazioni, programmi di assistenza umanitaria - e la lista potrebbe continuare a lungo - fino alle grandi organizzazioni internazionali con centinaia o forse migliaia di sedi locali ed aderenti in diverse parti del mondo.

Le **ONG** svolgono un ruolo significativo nella protezione dei diritti umani in tutto il mondo. A quasi ogni livello, le **ONG** hanno fatto diversi tentativi per preservare la dignità dei cittadini quando questa è in pericolo a causa del potere dello Stato.

Le **ONG** giocano un ruolo cruciale nel:

- combattere le violazioni individuali dei diritti umani sia direttamente sia sostenendo i “casi test” tramite i tribunali pertinenti;
- offrire assistenza diretta a coloro i cui diritti umani sono stati violati;
- fare pressione affinché si apportino delle modifiche nelle leggi nazionali, regionali o internazionali; collaborare alla definizione dei contenuti di queste leggi; promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti umani tra la popolazione.

Il contributo delle **ONG** è importante non solo in termini di risultati conseguiti e quindi per l'ottimismo che la gente ha nei confronti della difesa dei diritti umani nel mondo, ma anche perché le **ONG** sono in senso stretto degli strumenti utilizzabili da tutti gli individui e gruppi del mondo. Esse sono coordinate e dirette –da individui privati ma traggono la loro forza anche da altri membri della comunità che volontariamente sostengono la loro causa.

Nel 1993 alla **Conferenza dei Diritti Umani dell'ONU**, conosciuta anche come la **Conferenza di Vienna**, erano presenti **841 ONG** provenienti da tutto il mondo, ciascuna delle quali si presentò con una missione associativa legata ai diritti umani. Benchè il numero sia alto di per sé, questa può considerarsi solo una piccola rappresentanza del numero totale delle **ONG** che si occupano di diritti umani nel mondo.

Molte delle associazioni che si definiscono “organizzazioni per i diritti umani” si occupano di protezione dei diritti civili e politici.

Le più conosciute tra queste organizzazioni, almeno a livello internazionale, comprendono **Amnesty International, Human Rights Watch, la International Federation for Human Rights, Human Rights First e Interights**.

I diritti civili e politici sono solo una categoria dei tanti diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale, e nuovi diritti continuano ad emergere. Quando prendiamo in considerazione questo fatto ed esaminiamo l'attività delle **ONG** che si occupano di contrastare la povertà, la violenza, il razzismo, i problemi di salute, i problemi dei senzatetto, i problemi riguardanti l'ambiente, solo per citarne alcuni, allora il numero effettivo delle **ONG** che si occupano di protezione dei diritti umani in una forma o nell'altra si aggira intorno a centinaia di migliaia in tutto il mondo.

Le **ONG** si attivano per la protezione dei diritti in diversi momenti ed a diversi livelli e le strategie che adottano variano a seconda della natura dei loro obiettivi, a secondo che essi siano specifici o generali, di lungo o breve termine, che siano locali, nazionali o internazionali e così via.

#### Strategie:

- Assistenza diretta
- Raccolta di informazioni
- Campagne e lobbying
- L'educazione ai diritti umani e la consapevolezza.

#### SPECIFICHE DELLE STRATEGIE E CASISTICHE ESEMPI DI ATTIVISMO DI SUCCESSO

Centro per i Diritti all'Abitazione e per gli Sfratti (Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE)

**Le Organizzazioni internazionali** sono invece enti creati dagli Stati tramite accordi internazionali e dotati di un apparato istituzionale permanente al fine di realizzare scopi comuni attraverso lo svolgimento di attività unitarie.

In base alla definizione contenuta nell'**art. 2 della Convenzione di Vienna del 1986** sul diritto dei trattati conclusi tra organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali e Stati, l'espressione organizzazione internazionale indica «un'organizzazione tra governi», a prescindere dalla sua denominazione.

**Le Organizzazioni internazionali** hanno il loro il fondamento giuridico in un accordo internazionale concluso tra Stati.

Il fenomeno delle organizzazioni internazionali ha avuto origine nella seconda metà del 19° secolo, con l'istituzione delle cosiddette Unioni amministrative internazionali e, dopo la **Conferenza di Washington del 1889-90**, con la costituzione della prima organizzazione internazionale a carattere regionale, l'Unione internazionale delle Repubbliche americane.

Dopo l'esperienza della Società delle Nazioni e dell'Organizzazione internazionale del lavoro, create dai **Trattati di pace di Versailles del 1919**, il fenomeno delle organizzazioni internazionali si è sviluppato a partire dal secondo conflitto mondiale.

**Tra il 1942 e il 1945**, le potenze alleate convocarono numerose conferenze internazionali allo scopo di creare nuove organizzazioni internazionali, successivamente divenute istituti specializzati delle Nazioni Unite, come la **Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (Istituzioni finanziarie internazionali)**, l'**Organizzazione dell'aviazione civile internazionale**, e l'**Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura**,

Il sistema delle Nazioni Unite, di cui fanno parte gli istituti specializzati, identifica le organizzazioni internazionali a carattere universale.

La diffusione del fenomeno è venuta crescendo nel tempo, tanto che oggi si contano **circa 300 organizzazioni internazionali**, la maggior parte delle quali ha carattere regionale o sub-regionale. Nell'ambito delle Nazioni Unite **ONU**, le sedi principali nelle quali sono affrontate le questioni attinenti ai diritti umani e alle libertà fondamentali sono: **la Commissione per gli Affari Sociali, Umanitari e Culturali (Terza Commissione) dell'Assemblea Generale a New York e il Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra**.

Ogni anno la Terza Commissione esamina circa 70 proposte di Risoluzione in materia di diritti umani, che dopo essere negoziate e approvate, sono sottoposte all'adozione definitiva dell'Assemblea Generale. L'Italia partecipa attivamente ai negoziati in Terza Commissione e vanta un riconosciuto ruolo di primo piano in numerose campagne (tra le quali quelle a favore di una moratoria universale della pena capitale e contro le mutilazioni genitali femminili).

Il Consiglio per i **Diritti Umani (CDU)** è un organo sussidiario **dell'Assemblea Generale dell'ONU**, istituito nel 2006 con il compito di promuovere il rispetto universale e la protezione dei diritti umani, di intervenire in caso di loro violazione e di favorire il coordinamento delle strutture operanti nel sistema delle Nazioni Unite per le problematiche attinenti ai diritti umani.

**Il CDU** è composto da 47 Stati membri eletti per un mandato triennale dall'Assemblea Generale, con seggi ripartiti secondo il principio dell'equa distribuzione geografica. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria tre volte all'anno (marzo, giugno e settembre) e in sessione speciale su richiesta di 1/3 dei suoi membri.

L'Italia è attualmente membro del **CDU** per il triennio 2019 – 2021, eletta a ottobre 2018 con un risultato numerico che l'ha vista prima nel gruppo WEOG (Western European and Others Group) e, in generale, tra i primissimi degli eletti anche in relazione agli altri gruppi regionali.

Durante il proprio mandato, l'Italia riserva particolare attenzione ad alcuni temi prioritari:

- la lotta contro ogni forma di discriminazione,
- i diritti delle donne
- i diritti dei bambini
- la moratoria universale della pena di morte
- la libertà di religione o credo e la protezione delle minoranze religiose
- la lotta contro la tratta di esseri umani
- i diritti delle persone con disabilità
- la protezione del patrimonio culturale e religioso
- i difensori dei diritti umani.

L'Italia partecipa attivamente alle varie attività del **CDU**, incluso il meccanismo di Revisione Periodica

Universale (UPR), l'esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati membri dell'**ONU** si sottopongono ogni 4 anni circa.

L'Italia ha aderito a tutte le principali convenzioni internazionali adottate in ambito ONU in materia di diritti umani.

La promozione e tutela dei diritti umani sono anche parte integrante dell'"Agenda 2030" per lo sviluppo sostenibile adottata a settembre 2015, quale programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto da tutti i **Paesi ONU**. L'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. **FUNZIONI E COMPOSIZIONE**

**L'Agenda ONU 2030** è costituita da **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs)** inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Il carattere innovativo dell'Agenda 2030 e dei nuovi SDGs risiede proprio nel superamento dell'idea di sostenibilità come questione a carattere unicamente ambientale e nell'affermazione di una visione olistica dello sviluppo, che bilancia le sue tre dimensioni - economica, sociale ed ambientale - fornendo un modello ambizioso di prosperità condivisa in un mondo sostenibile che si incardina sulle c.d. cinque **P**:

- **Persone**: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza;
- **Pianeta**: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future
- **Prosperità**: garantire vite prospere e piene, con un progresso economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura;
- **Pace**: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
- **Partnership**: implementare l'agenda attraverso solide partnership fondate su uno spirito di rafforzata solidarietà globale.

#### **I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile sono i seguenti:**

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;

Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie;

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

Ridurre l'ineguaglianza fra le nazioni e all'interno delle stesse;

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica;

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli;

Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Tali obiettivi possono essere ricondotti alle aree interconnesse di intervento identificate dalle cinque P: Persone (**obiettivi da 1 a 5**), Prosperità (**obiettivi da 6 a 12**), Pianeta (**obiettivi da 13 a 15**), Pace (**obiettivo 16**), Partnership (**obiettivo 17**).

Specifica: il controllo sull'adozione dell'Agenda 2030

Specifica: controllo sui risultati delle politiche poste in essere a tale scopo .

**UNIONE EUROPEA** è una organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica, sorta dal processo avviato, negli anni 1950, con l'istituzione della **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)**, della **Comunità Economica Europea (CEE)** e della **Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEa)**.

Introdotta nell'ordinamento comunitario dal Trattato di Maastricht del 1992, l'UE si è configurata inizialmente quale organismo politico ed economico a carattere sovranazionale e intergovernativo, privo di una personalità giuridica propria, distinta da quella dagli Stati membri (Personalità internazionale). Il **Trattato di Lisbona** del 13 dicembre 2007 (in vigore dal 1° novembre 2009) ha poi modificato sia il **Trattato sull'UE**, sia quello istitutivo della **Comunità Europea (CE)**, sostituendo **l'Unione Europea alla Comunità Europea**, quale organizzazione internazionale successore della CE, dotata di personalità giuridica (artt. 1 e 47 del Trattato).

Conseguentemente, il Trattato istituivo della CE ha assunto la nuova denominazione di Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (art. 2 del Trattato); essa si pone finalità generali, prefiggendosi, in particolare: la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne; l'instaurazione di un mercato interno e lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, su un'economia di mercato competitiva e su un elevato livello di tutela e miglioramento dell'ambiente; la lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni; la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri; l'unione economica e monetaria, che ha per moneta l'euro; e, nelle relazioni esterne, la promozione dei valori e degli interessi dell'UE, contribuendo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà, alla tutela dei diritti umani e al rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

**OSCE** (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)

**I'ODIHR** (Office for Democratic Institutions and Human Rights),

**L'Osce-Odihr**

**L'OSCAD** (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori)

**OMS** (Organizzazione mondiale della salute)

Nella sua scheda su "diritti umani e salute" impegna a integrare i diritti umani nei programmi e nelle politiche sanitarie a livello nazionale e regionale, esaminando i fattori determinanti della salute come parte di un approccio globale alla salute e ai diritti umani.

Rispetto per l'etica medica, sensibilità al genere, strutture sanitarie, beni, servizi e programmi centrati sulla persona e che rispondano alle esigenze specifiche di diversi gruppi di popolazione. in conformità con gli standard internazionali di etica medica per la riservatezza e il consenso informato, sono le qualità che l'Oms sottolinea e ritiene necessarie nella sua scheda su "diritti umani e salute", da inserire nei programmi e nelle politiche sanitarie a livello nazionale e regionale, esaminando i fattori determinanti della salute come parte di un approccio globale alla salute e ai diritti umani. In particolare:

Responsabilità

Uguaglianza e non discriminazione.

Partecipazione

Universalità, indivisibilità e interdipendenza

Disponibilità

Accessibilità

La qualità

## Conclusioni

La scuola come fondamentale agente di socializzazione alla cittadinanza globale trova già nel 1948, nella Dichiarazione universale dei diritti umani un chiaro riferimento al suo ruolo:

*Art. 26. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.*

Come sottolineato nel 1996 dalla **Commissione UNESCO** sull'Educazione per il Ventunesimo Secolo nel rapporto "Nell'educazione un tesoro", è necessario rimettere al centro dell'educazione la tensione ad imparare a vivere insieme, a cooperare, a progettare in comune: *un'educazione che sappia prestare attenzione ai diritti sia della persona, sia della comunità internazionale, dovrebbe quindi considerare fra i suoi fondamenti la capacità di vivere insieme, sviluppando la comprensione degli altri e della loro storia, delle loro tradizioni e dei loro valori spirituali, e creando su questa base un nuovo spirito che, guidato dal riconoscimento della nostra crescente interdipendenza e da una comune analisi dei rischi e delle sfide del futuro, possa indurre l'umanità ad attuare progetti comuni e ad affrontare i conflitti in maniera intelligente e pacifica.*

Educare alla cittadinanza globale è uno degli obiettivi dell'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030, con l'obiettivo che impegna la comunità internazionale a "fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

In particolare, l'educazione alla cittadinanza globale è direttamente citata nel paragrafo 4.7: "Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile."

Sulla base di questi presupposti, all'fine di creare luoghi di apprendimento partecipativi, inclusivi, che implementino competenze psicosociali e l'empowerment è fondamentale che personale docente e formatori inseriscano all'interno del luogo di apprendimento metodologie didattiche che, rispetto alla didattica tradizionale, basata su metodi espositivi collegati alla trasmissione d'informazioni, privilegino metodologie attive di tipo euristico ed esperienziale.

Queste metodologie impegnano l'insegnante e lo studente in un processo dinamico che permette allo studente stesso di essere soggetto consapevole e responsabile dell'apprendimento.

L'utilizzo di una metodologia didattica simulativa, esplorativa, collaborativa, metacognitiva e autoregolaritativa, permette di modificare lo sguardo e stimola ad esaminare il mondo sociale con coordinate nuove, a far riflettere ragazze e ragazzi sul loro potere, sulla loro capacità di azione e sul loro essere co-costruttori nei molteplici aspetti della vita quotidiana e sviluppare life skill.

## Riferimenti

- Asch S.E. *Psicologia sociale*, Torino, SEI, 1989.
- iAvalle U., Maranzana M., *La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri*, Milano, Pearson, 2016.
- Bandura A. *Autoefficacia: teoria e applicazioni*. Trento Erikson, , 2000.
- Barbera M., *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Becker H., *Outsider. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1987.
- Berger P.L., Luckmann T., *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, Il Mulino, 1969.
- Biemmi I., *Educare alla parità. Proposte didattiche per orientare in ottica di genere*, Roma, Edizioni Conoscenza, 2012.
- Blumer H., *La società come interazione simbolica*, in "Rassegna italiana di sociologia", 1972, II, pp. 297-309.
- Butler J., *Fare e disfare il genere*, Milano, Mimesis, 2014.

- Caielli M, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, 2008, Napoli, Casa Editrice Jovene, pp. 5-25.
- Calvani A., *Principi dell'istruzione e strategie per insegnare. Criteri per una didattica efficace*, Roma, Carocci, 2011.
- Cambi F, *Storia della pedagogia*, Bari-Roma, Laterza, 1995.
- Cambi F., *Manuale di filosofia dell'educazione*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Castellaneta M. (a cura di), *Ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, Cacucci, 2018
- Castelli S., *La Mediazione. Teorie e Tecniche*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996.
- Chirico S, Gori L, Esposito I, *Quando l'odio diventa reato*, Polizia Moderna, 2020
- Cimaglia M. C., *Atti e trattamenti discriminatori*, in Enciclopedia, Treccani, Diritto, 2018.
- Cuturi G., *Criminologia, aspetti storici, metodologici e comunicativi*, Master I Livello, Criminologia e Sicurezza Nel Mondo Contemporaneo, Università degli Studi Niccolò Cusano, Facoltà di Giurisprudenza, 2017.
- Cuturi G., *Teoria dell'etichettamento*, in, Barresi F. Criminologia e Devianza, Roma, Iris 4 Edizioni, 2007.
- D'Amico M., *Gendergap e principi costituzionali*, Lavoro Diritti Europa, Rivista Nuova di Diritto del Lavoro, Numero 2 /2019
- Danzinger K., *La socializzazione*, Bologna, Il Mulino, 1972.
- de Bivar Black M.L, Santos Tambo M.P.(Learn to Change) e Janečková H (PPMI), a cura di Mompont-Gaillard P., *Kit di strumenti educativi volti a contrastare gli stereotipi di genere nella scuola superiore* (Learn to Change), Lussemburgo, UE 2021.
- de Bivar Black M.L, Santos Tambo M.P.(Learn to Change) e Janečková H (PPMI), a cura di Mompont-Gaillard P., *Kit di strumenti educativi volti a contrastare gli stereotipi di genere nella scuola primaria* (Learn to Change), Lussemburgo, UE 2021.
- De Falco M., *La lotta contro le (MULTI)discriminazioni delle persone con disabilità: dalla teoria alla pratica*, EQUAL il diritto antidiscriminatorio, Diversity & Inclusion, Pacini Giuridica, 7 Gennaio
- Dewey J., *Natura e condotta dell'Uomo*, Firenze, La Nuova Italia, , 1958.
- di presentazione, Bari, Cacucci Editore, 2018.
- *Diritti umani. La sanità vi rientra a pieno titolo*. La scheda Oms. Quotidianosanità 9 dicembre 2017
- DPR 12 ottobre 2017. *Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.*, Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2017.
- ECG- *Strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale*, 2018.
- Ferrarotti F., *L'identità dialogica*, Pisa, Edizioni ETS, 2007.
- Ferrarotti F., *Trattato di sociologia*, 2a ed., Torino, UTET, 1972.
- Francescato D., Putton A., Cudini S., *Star bene insieme a scuola - Strategie per un'educazione socio-affettiva dalla materna alla media inferiore*, Roma, Carocci, 2001.
- Gamberi C. *L'approccio di genere nella relazione educativa*, in Questioni di genere, Pedagogika, XVIII\_1, 13 luglio 2016.
- Gamberi C., Maio M.A, Selmi G., *Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità*, Roma, Carocci, 2010.
- Gamberi C., Maio M.A, Selmi G., *Progetto Alice*, Presidenza del Consiglio, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e Formez -Centro di Formazione Studi. Bologna, A.A.2008/2009.
- Gianini Belotti E., *Dalla parte delle bambine*. L'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita, Milano, Feltrinelli, 1973.
- Giddens A., Sutton W.P. , *Sociologia*, Bologna, Il Mulino, 2014.
- Goffman, E. (1959) , *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, Il Mulino, 1969.
- Gottardi, D.). *Le discriminazioni basate sulla razza e l'origine etnica*, in Marzia Barbera (a cura di), in *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Hate Speech conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per combattere i discorsi d'odio on line." (Amnesty International – Sezione Italia, 2019).
- *Legislazione e politiche di genere*, Documentazione e Ricerche, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, n. 62, 2 marzo 2022, IV Edizione.

- Lemert E., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Leonelli S., *Per un orientamento formativo in chiave di genere*, in Gabbie di genere, Rosenberg & Sellier, 2016.
- Luciani M., *I principi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*, in Biblioteca di diritto comparato Bruxelles Unione europea, 2020 ISBN 978-92-846-7384-1 .
- Luhmann, N., *Sistemi sociali*, Bologna, Il Mulino, 1990.
- Lunghi C., Volonte' P. G., Magatti M., Mora E., *Concetti, metodi, temi di sociologia*, Milano Einaudi, 2004.
- Lurija A.R., *Corso di Psicologia Generale*, Roma, Editori Riuniti, 1985.
- Mead G. H., *Mente, sé e società*, Firenze, giunti-Barbera, 1966.
- Mead M., *Sesso e Temperamento in tre società primitive*, Giunti-Barbera. Firenze, 1967.
- Merton R.K., *Teoria e struttura sociale*, Bologna, il Mulino, 2000.
- MIUR -*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo* - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- MIUR Linee guida, *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*, 2017;
- Moreno Jacob L., *Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e sociodramma*, 2a ed., Milano, ETAS libri, 1980 (ed.orig. 1953).
- Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- Nuova DWF. *Quaderni di studi internazionali sulla donna*, Roma, Coines Edizioni, poi Editrice coop. UTOPIA, 1976-1985.
- Paciariello G. *L'educazione per la prevenzione della violenza e discriminazione di genere nella scuola: il corretto iter giuridico*, 4 dicembre 2021.
- Parsons T, *Il sistema sociale*, Milano, Comunità, 1996.
- Pavich G., Bonomi A., *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme la Costituzione la Normativa vigente*. In Diritto Penale Contemporaneo, Editore Luca Santa 2010-2014.
- Piccardo C., *Empowerment*, Roma, Raffaello Cortina Editore, 1995.
- Piccone Stella S., Saraceno C. (a cura di), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, Il Mulino 1996.
- Reuchlin M., *Manuale di Psicologia*, Roma, Editori Riuniti, 1981.
- Robertson I., *Sociologia*, Bologna, Zanichelli, 1993.
- Roletto E., *La scuola dell'apprendimento*. Erickson, Trento, 2005.
- Rubin G., *The Traffic in Women: Notes on the "political Economy" of Sex*, Monthly Review Press, 1975 trad it in Quaderni di Studi Internazionali sulla donna, n. 1 1976.
- Sala M., *Mass media e rappresentazione dell'immagine femminile*, Medialaws, 8 marzo 2021:
- Sassatelli R., *Uno sguardo di genere*, in R.W. Connell, *Questioni di genere*. Seconda edizione ,Bologna, il Mulino, 2011
- Sutherland E. H., Cressey D. R., *Criminologia*, Milano Giuffrè, 1996.
- Tajfel H., *Gruppi Umani e Categorie Sociali*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Vygotskij L.S., Lurija A.R., Leontjev A.N., *Psicologia e Pedagogia*, Roma, Editori Riuniti, 1978.
- Linee Guida, Piani e Normativa sono citati nel testo